CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 21

del 29/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Vicesegretario Comunale STEFANO D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , MICHELA D'AMICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

La Presidente dr.ssa Michela D'Amico invita il Sindaco ad esporre l'argomento posto all'ordine del giorno.
Il Sindaco esalta la qualità del lavoro svolto dagli uffici ottimo e ponderoso. Illustra il regime di competenza concorrente dello Stato, in materia di rifiuti. Evidenzia come l'emanazione del regolamento sia coordinata con l'inizio del nuovo sistema di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti. Descrive come il regolamento disciplini i vari aspetti del servizio, anche il compostaggio.
Prende la parola il prof. Fioritto. Il consigliere sottolinea il proprio favore all'adozione di un sistema di raccolta differenziata. Illustra come il regolamento sia allineato alla legislazione regionale vigente ed alle statuizioni del Codice dell'Ambiente. Osserva la assenza di norme sulla disciplina dei rifiuti agricoli.
Interviene l'arch. Di Guglielmo che nota come il regolamento sia stato elaborato d'intesa con il Cogesa, per avere un testo comune ed utilizzabile da tutti i comuni del territorio. Il testo elaborato disciplina il servizio per i soli rifiuti urbani "casalinghi". Invita il Consiglio a votare il testo del regolamento per come proposto, rinviando ad una altra deliberazione, la regolamentazione dei rifiuti agricoli.
La consigliera Dell'Erede condivide le deduzioni svolte dall'arch. Di Guglielmo, apprezzando la cura ed il dettaglio del regolamento. Insiste sulla necessità di regolamentare i rifiuti agricoli, vista la crucialità del concetto di "impresa agricola pulita" , e l'interesse dell'argomento per tutti i Comuni del territorio.
La Presidente dr.ssa D'Amico condivide la metodologia di lavoro proposta dal Funzionario arch. Di Guglielmo in ordine alla tempistica di approvazione dei regolamenti, prima sui rifiuti non agricoli e poi sui rifiuti agricoli.
La consigliera Dell'Erede esprime soddisfazione per il prossimo avvio in data 2 maggio, del sistema di raccolta "porta a porta".
Solleva il problema relativo all'impianto di Bocche di Forli e alla gestione dell'umido, che forse sarà necessario trasportare ad Avezzano. Chiede perciò chiarimenti in merito al consigliere avv. Liberatore.
L'avv. Liberatore rivela la profonda complessità della gestione della problematica afferente l'impianto di Bocche di Forli. I vari aspetti, economico, ambientale, occupazionale e tecnico sono ciascuno assai difficili da trattare. Sarebbe opportuno dedicare un Consiglio comunale apposito. La società di gestione ha un debito di 1,5 milioni di euro e il socio privato ha problemi di vario tipo. Si sta bonificando l'area dell'impianto e gli altri interventi saranno successivi. Ci sono responsabilità evidenti nella gestione dell'impianto di Bocche di Forli, diventato un posto deserto, inattivo e purtroppo reso tale dalla inefficienza dei gestori precedenti che hanno causato danni al territorio ed all'occupazione. La ripresa delle attività, purtroppo, non sarà immediata e ciò va detto per chiarezza ed onestà intellettuale verso i lavoratori.
Replica il consigliere Fioritto, portando l'Assemblea a conoscenza dell'iniziativa del Gruppo PD, che ha scritto alla Regione Abruzzo in data 10 aprile 2016 la richiesta della nomina di un Commissario regionale per la risoluzione del problema, atteso il fallimento delle iniziative intraprese dalla politica locale.
Il prof. Fioritto prefigura la necessità dell'avvio di una procedura fallimentare.
L'avv. Liberatore reagisce con veemenza alla proposta avanzata dal prof. Fioritto, stigmatizzando, in qualità di Commissario Liquidatore della Comunità Montana, proprietaria dell'impianto, la scarsa sensibilità dimostrata con l'iniziativa intrapresa, che rivelerebbe una profonda disattenzione agli sforzi da lui personalmente messi in atto per l'individuazione di una soluzione alle problematiche gravi inerenti bocche di Forli ed una scarsa conoscenza delle iniziative prese dal territorio. Il consigliere rivela come sia continuo il dialogo con la Regione per l'individuazione di soluzioni appropriate.

Interviene il Sindaco replicando alle affermazioni del prof. Fioritto, dimostrando come l'apertura di una procedura di fallimento sarebbe deleteria, vista anche la soggettività dei creditori interessati. Dichiara come in passato le proposte avanzate dall'ing. Murolo, per il ripristino di condizioni di efficienza dell'impianto, furono tutte scartate dai Sindaci degli altri Comuni del territorio. Esprime apprezzamento per il lavoro dell'avv. Liberatore e dice con chiarezza che l'impianto non ripartirà subito, purtroppo per i lavoratori.
A seguire il consigliere Murolo esprime solidarietà verso il consigliere Liberatore, confermando la conoscenza dell'impegno svolto dallo stesso consigliere. Murolo ricorda come la Regione avesse già nominato un Commissario il cui operato è stato nullo. Rimarca come la sinergia tra Comune , Regione e Cogesa sarà la modalità vincente per la individuazione di una soluzione. Ricorda come il Sindaco di Alfedena, abbia avuto una parte non indifferente nella gestione deficitaria dell'impianto.
Il consigliere Liberatore si scusa con l'Assemblea per la veemenza del suo intervento. Sottolinea comunque la gravità dell'atto di scortesia compiuto dal PD castellano nella richiesta di un Commissario regionale, senza consultare preventivamente la Comunità Montana. La gestione tecnica dell'impianto è stata, a dir poco, disastrosa. Il consigliere dichiara che, in qualità di Commissario della Comunità Montana si sta assumendo grosse responsabilità nella soluzione dei problemi. Ribadisce la "scortesia istituzionale" avuta nei suoi confronti da una parte politica che dovrebbe impegnarsi per la ricerca di soluzioni condivise per il bene del territorio, invece di operare comodamente come evidenziatori dell'incapacità altrui, senza proporre valide alternative.
Fioritto replica come la sua iniziativa fosse volta ad evidenziare le gravi responsabilità del passato, della politica locale, dei politici del territorio. Ci sono problemi di politica industriale, di proprietà dell'impianto, e forse la soluzione va cercata in tale prospettiva, coinvolgendo la Regione.
Liberatore afferma come il coinvolgimento della Regione nella forma della nomina di un Commissario sia una soluzione pessima, e che invece la Regione è oggi coinvolta dal territorio attraverso i suoi migliori dirigenti (Gerardini) nell'attività di ripristino della funzionalità dell'impianto.
Interviene la dr.ssa D'Amico richiamando la scarsa sensibilità dell'opposizione all'amministrazione dei problemi del territorio, per la ricerca del "bene comune". Elogia l'attività svolta dal consigliere Liberatore e l'assunzione di responsabilità da parte sua.
Il consigliere Marinelli dichiara come purtroppo la maggioranza e l'opposizione operino speso con iniziative autonome e stigmatizza l'intervento della Presidente, che avrebbe agito in maniera non neutrale verso l'assemblea.
Replica la Presidente dr.ssa D'Amico richiedendo rispetto reciproco tra le parti, fiducia e confronto costruttivo.
La consigliera Dell'Erede sottolinea la positività dell'animosità della discussione, rivelatrice della grande passione che tutti hanno verso il problema di Bocche di Forli, al quale forse andava immediatamente dato risalto con un Consiglio appositamente dedicato.
Chiude la discussione il Sindaco, riassumendo i vari punti discussi. Richiama la necessità di ponderare gli interventi sull'impianto di Bocche di Forli, ribadendo la inutilità di un Commissario e la "immoralità" dell'espletamento di una procedura fallimentare dalla quale i lavoratori non avrebbero alcun beneficio. Condivide in pieno i ragionamenti formulati dal consigliere Liberatore e chiede all'Assemblea di fare altrettanto.

Con votazione, indetta dalla Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Votazione: unanime favorevole,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, Codice dell'Ambiente, in sostituzione del precedente D. Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti;
- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;
- il Decreto Ronchi affidava ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e secondo il Codice dell'Ambiente i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità di Ambito;
- ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/06 i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i Piani di Ambito;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Igiene Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.06.2007 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che tale regolamento, a quasi dieci anni dalla sua approvazione, è ormai superato, sia per le modifiche normative nazionali e regionali introdotte, che per il prossimo imminente avvio del metodo di conferimento dei rifiuti con il cosiddetto metodo del "porta a porta";

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla razionalizzazione della disciplina mediante l'abrogazione del regolamento vigente, e procedere all'adozione di un nuovo regolamento che definisca in particolare:

- l'esatta classificazione dei rifiuti;
- le competenze dell'Ente e quelle del Gestore del servizio;
- i criteri organizzativi del servizio di raccolta nonché le modalità di svolgimento del servizio stesso;
- il sistema ed i metodi di separazione e raccolta delle varie frazioni di rifiuto;
- il metodo e l'organizzazione della pulizia e gestione del decoro del territorio;
- il funzionamento del Centro di Raccolta Comunale;
- gli strumenti di controllo e sanzionatori;
- i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani;
- la gestione dei rifiuti organici, con particolare riferimento al regolamento relativo all'istituzione dell'albo comunale dei compostatori, nonché alle linee guida per il compostaggio domestico;

VISTO il Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati composto da n. 54 articoli, nonché da n. 8 allegati, tra cui il Regolamento relativo all'albo comunale dei compostatori, che si allega integralmente alla presente come "**allegato A**", e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012:

- dal Responsabile del Settore III, Arch. Paolo Di Guglielmo, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile del Settore II, Dott. Stefano D'Amico, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, in particolare l'art. 42;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, Codice dell'Ambiente;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

DI RICHIAMARE per intero le premesse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

DI ABROGARE il Regolamento di Igiene Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.06.2007 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE il "Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati", composto da n. 54 articoli, nonché da n. 8 allegati, tra cui il "Regolamento relativo all'albo comunale dei compostatori", redatto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007 e s.m.i, che si allega alla presente come "**allegato A**", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI TRASMETTERE, anche per via telematica, il nuovo regolamento agli Uffici comunali e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito.

E,

in relazione all'urgenza a provvedere, con separata votazione, ad esito unanime favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il Presidente
F.to Michela D'Amico

Il Vicesegretario Comunale
F.to Stefano D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 10/05/2016 al 25/05/2016.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Fortunato Locci)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 25/10/2017

Il Responsabile del Settore
(Fortunato Locci)

Città di Castel di Sangro
Provincia di L'Aquila

Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati

INDICE

ART. 1 Oggetto e definizioni del presente Regolamento 4
ART. 2 Principi e contenuti 4
ART. 3 Classificazione dei rifiuti 5
ART. 4 Competenze istituzionali del Comune....6
ART. 5 Competenze del Gestore....6
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO....6
ART. 6 Area di espletamento del pubblico servizio 6
ART. 7 Criteri organizzativi del servizio di raccolta....7
ART. 8 Modalità di svolgimento del servizio....7
ART. 9 Trasporti e pesate....8
ART. 10 Dotazione dei contenitori....8
ART. 11 Collocazione dei contenitori....8
ART. 12 Conservazione e conferimento del rifiuto al pubblico servizio....9
ART. 13 Esposizione dei contenitori domiciliari 10
ART. 14 Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale.... 10
ART. 15 Raccolta del rifiuto residuo non riciclabile 11
ART. 16 Raccolta del rifiuto organico 11
ART. 17 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame.... 11
ART. 18 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone.... 12
ART. 19 Raccolta dei rifiuti vegetali 12
ART. 20 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati.... 13
ART. 21 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie 13
ART. 22 Gestione dei rifiuti sanitari assimilati.... 13
ART. 23 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.... 13
ART. 24 Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 14
ART. 25 Raccolta dei rifiuti ingombranti.... 14
ART. 26 Rifiuti inerti.... 15
ART. 27 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 15
ART. 28 Gestione dei rifiuti da attività cimiteriali ordinarie.... 15
ART. 30 Cestini stradali 15
ART. 31 Competenze del Gestore relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni e bonifica dei siti inquinati 16
ART. 32 Area di espletamento del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche.... 16
ART. 33 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici 16
ART. 34 Pulizia delle aree mercatali 17
ART. 35 Pulizia e raccolta rifiuti in aree utilizzate per altre attività temporanee 17
ART. 36 Pulizia delle aree private 18

ART. 37 Imbrattamento di aree pubbliche 18
ART. 38 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale 18
ART. 39 Finalità dei Centri di Raccolta 19
ART. 40 Utilizzatori del servizio 19
ART. 41 Orari di apertura 19
ART. 42 Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti 19
ART. 43 Tipologie di rifiuto ammesse 20
ART. 44 Sicurezza del Gestore e degli utenti 21
ART. 45 Compiti del personale addetto e comportamento da tenersi da parte degli utenti 21
ART. 46 Oneri dei produttori e dei detentori 21
ART. 47 Criteri generali relativi all'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani 22
ART. 48 Criteri qualitativi di assimilabilità 22
ART. 49 Criteri quantitativi di assimilabilità 22
ART. 50 Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento 23
ART. 51 Divieti 23
ART. 52 Controlli 23
ART. 53 Sanzioni 24
ART. 54 Entrata in vigore del Regolamento 24
ALLEGATO 1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI (*) PRESSO I CdR, SERVIZIO A CHIAMATA E LIMITI QUANTITATIVI 25
ALLEGATO 2 MODULO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CDR 28
ALLEGATO 3 MODULO PER L'AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CdR 29
ALLEGATO 4 ELENCO DI RIFIUTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI 30
ALLEGATO 5 LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A RIFIUTI URBANI 32
ALLEGATO 6 LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI 33
ALLEGATO 7 ELENCO VIOLAZIONI E ANNESSE SANZIONI 42
ALLEGATO 8 - REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ALBO COMUNALE COMPOSTATORI 45

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 Oggetto e definizioni del presente Regolamento

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale Abruzzo n. 45 del 19.12.2007 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007 e s.m.i., disciplina lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Castel di Sangro.

2. Sono oggetto del presente regolamento:
   - ***a)*** le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
   - ***b)*** le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
   - ***c)*** le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali sono istituiti i servizi oggetto del presente regolamento;
   - ***d)*** le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
   - ***e)*** le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
   - ***f)*** l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
3. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali. Qualora i regolamenti comunali relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani comprendessero sia la parte di regolazione del servizio che quella del tributo, questa continuerà ad essere vigente sino alla revisione dello strumento.
5. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni elencate negli artt. 183-184 del D.Lgs.152/06.

ART. 2 Principi e contenuti

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di:
   - assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
   - garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
   - individuare i più significativi standard di qualità dei servizi resi;
   - limitare la produzione dei rifiuti;
   - definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
   - evitare ogni danno o pericolo per la salute garantendo l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
   - valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini o loro associazioni, anche attraverso idonee forme di comunicazione;
   - garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
   - l'utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
   - azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori e degli utenti in generale, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
   - l'attivazione di meccanismi di incentivazione (basati ad esempio su sistemi di premialità e sconti tariffari) agli utenti, per promuovere i comportamenti virtuosi;

- l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- la determinazione di condizioni che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- il miglioramento degli standards di controllo relativamente alla raccolta rifiuti.

4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nella riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento e nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/2006 e dai Piani di settore approvati dalle autorità competenti.

ART. 3 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs.152/06, si individuano le seguenti categorie di rifiuto:

1. Rifiuti urbani:
   a) I rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, che vengono ulteriormente distinti in:
      - rifiuto organico, cioè rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina (avanzi di cibo, alimenti scaduti, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffé, filtri di the, ecc.), carta di pura cellulosa, piccole ossa, e simili;
      - rifiuto secco riciclabile, cioè rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia, ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci/abiti usati, ecc.) per il quale è stata istituita una raccolta differenziata;
      - rifiuto residuo non riciclabile, cioè rifiuto dal quale non sia possibile recuperare materia, che viene definito secco se privo di frazione fermentescibile;
      - rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
      - rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
      - rifiuti elettrici ed elettronici: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE - provenienti da utenze domestiche o similari ai sensi del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
      - rifiuti ingombranti: ad esempio beni di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta;
   b) i rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi e assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive di corsi d'acqua;
   d) i rifiuti sanitari assimilati: i rifiuti specificatamente assimilati ai sensi del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 e del Titolo VI del presente Regolamento;
   e) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

2. Rifiuti speciali:
   a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
   b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
   c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
   d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
   e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
   f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
   g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
   h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 1 del presente articolo;
   i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
   j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti.

Sono rifiuti speciali anche tutti quelli così definiti nel Regolamento di Assimilabilità parte integrante del presente regolamento.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte IV.

ART. 4 Competenze istituzionali del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
   a) il controllo territoriale della corretta gestione della raccolta, sia da parte degli utenti che del Gestore;
   b) sulla base delle proprie caratteristiche territoriali ed insediative e nell'ambito delle previsioni del Contratto di Servizio, concorrere alla definizione puntuale dei servizi mediante il Piano annuale delle attività;
   c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
   d) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da impianti e attività proprie del Comune stesso;
   e) l'emissione di ordinanze nel caso in cui il proprietario di area privata o il concessionario di area pubblica a titolo gratuito od oneroso non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private, ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
   f) l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi – laddove vi siano i necessari presupposti - nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 5 Competenze del Gestore

1. Il soggetto Gestore svolge le attività e i servizi in materia di gestione dei rifiuti oggetto della convenzione stipulata con il Comune ed in essa specificati.
2. Dal soggetto Gestore, in accordo con il Comune, dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
   - tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
   - finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
   - destinazioni delle frazioni recuperate;
   - obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 Area di espletamento del pubblico servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce attività di pubblico interesse; essa viene effettuata per l'intero territorio comunale, pertanto il servizio è garantito:
   a) in tutta l'area urbana e nella periferia urbanizzata;
   b) in tutti i centri frazionali;
   c) in tutti i nuclei abitativi e le case sparse.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici che risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.
3. La garanzia del servizio non dà alcun diritto in termini di dotazioni, il cui standard verrà definito nella Carta del Servizio del Gestore.
4. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti prodotti in altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:

- i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
- i conferimenti presso Centri di Raccolta di utilizzo sovracomunale sancito da accordi specifici;
- i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i CdR.

ART. 7 Criteri organizzativi del servizio di raccolta

1. Le modalità operative, le frazioni di rifiuto per le quali sono attivate raccolte differenziate o raccolte separate ed i perimetri di espletamento delle diverse attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono concordati tra Comune e Gestore in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi, nel rispetto degli standard e dei parametri previsti dal Contratto di Servizio.
2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, e correlate all'ottenimento degli obiettivi di incremento delle rese del servizio di raccolta, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, in un'ottica di economicità ed efficienza.
3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata è vietato il conferimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

ART. 8 Modalità di svolgimento del servizio

1. La raccolta dei rifiuti può essere attuata, in funzione della specifica tipologia di rifiuti, mediante una o più delle seguenti forme:
   - raccolta domiciliare o "porta a porta";
   - raccolta mediante contenitori stradali o di prossimità accessibili alle utenze;
   - raccolta mediante Centri di Raccolta;
   - raccolta a domicilio su chiamata.
2. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizza mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, con esposizione su suolo pubblico in prossimità delle utenze stesse, salvo casi specifici individuati dal Comune in accordo con il Gestore, in orari e con modalità predefiniti.
3. Laddove non è attivata o non è possibile attivare la raccolta "domiciliare" per alcune frazioni, viene effettuata la raccolta "stradale" mediante contenitori posizionati su suolo pubblico, nei quali gli utenti possono conferire le diverse tipologie di materiali differenziandoli secondo le indicazioni fornite.
4. La raccolta viene effettuata con periodicità variabile in funzione della zona specifica, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio.
5. Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo il Gestore del servizio, di concerto con l'Amministrazione Comunale, redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti.
6. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
7. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.), secondo gli standards definiti nella Carta dei Servizi.
8. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
9. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private, laddove autorizzati in forma scritta dai titolari dell'area o da specifica ordinanza sindacale: è pertanto fatto divieto di porre in essere comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti e di garantire l'accessibilità ai contenitori in caso di nevicate.

ART. 9 Trasporti e pesate

1. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti in ogni territorio comunale e dettate dal Codice della Strada, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto; il trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite.
4. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento, con particolare attenzione alla quantificazione dei rifiuti raccolti dai singoli territori comunali.

ART. 10 Dotazione dei contenitori

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore o del Comune in funzione di quanto contrattualizzato tra le parti a livello collettivo o di singola utenza. L'utilizzo dei contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
2. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata sono chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati sono chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi.
3. La dotazione dei contenitori stradali è tale da coprire il fabbisogno delle utenze conferenti e regolarmente iscritte al ruolo TARI; i contenitori sono posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere. Il numero e il volume dei contenitori domiciliari destinati a ciascuna utenza, fatte salve verifiche in ordine alla caratterizzazione delle utenze ed alla compatibilità con l'assetto fisico e funzionale degli insediamenti, deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.
4. Tutti i contenitori rigidi per le raccolte domiciliari sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere conservati con diligenza. La stessa risponde al Gestore del servizio o al Comune dell'alienazione e/o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti: è pertanto vietato manometterli o imbrattarli con adesivi o scritte al di fuori di quelle strettamente necessarie al loro riconoscimento, danneggiarli, spostarli dalla posizione stabilita o ribaltarli. I comodatari rispondono altresì dei danni verso terzi eventualmente cagionati dai contenitori laddove derivanti da un utilizzo non corretto.
5. E' vietato l'uso improprio dei contenitori e l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza o diversi da quelli previsti: in tale caso non ne sarà garantita la vuotatura.
6. Nel caso in cui un contenitore rigido venga danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore o il Comune provvede alla sua sostituzione, nel caso di contenitori domiciliari previa richiesta e restituzione di quello danneggiato.
7. Nel caso di furto di contenitore fornito all'utenza di capacità inferiore a litri 120, il Gestore o il Comune procede alla riconsegna di altro contenitore su presentazione da parte dell'utenza stessa di dichiarazione di avvenuta sottrazione. Nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore deve essere prodotta copia di denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
8. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti fatta eccezione per accordi od eventuali richieste specifiche dei Comuni al Gestore, quantificate e disciplinate nel Piano annuale delle attività.

ART. 11 Collocazione dei contenitori

1. I contenitori domiciliari consegnati all'utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza: il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del Gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili.

2. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere muniti di chiave: in ogni caso spetta al Gestore decidere se questa soluzione possa essere applicata.

3. Le Amministrazioni Comunali, ove lo ritengano opportuno, possono incaricare il Gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, per particolari motivazioni eccezionali atte a garantire il pubblico servizio e purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

4. Utenze ad elevata produzione di rifiuti, riciclabili e non riciclabili, (per es. centri commerciali, campeggi ecc…) potranno essere dotate di attrezzatura idonea adibita a loro uso esclusivo e custodita all'interno della proprietà privata con gestione regolata da apposita convenzione tra Gestore ed utente.

5. La precisa collocazione dei contenitori per la raccolta stradale su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal Gestore del servizio ed autorizzata dal Comune. Nella definizione della precisa collocazione sono considerate le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico nonché le prescrizioni del Codice della Strada, pertanto, ove da esso previsto, tale area di collocazione dei contenitori stradali deve essere appositamente delimitata.

6. È vietato, nel caso dei contenitori stradali (per i quali si prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.

7. Negli interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione di edifici devono essere previsti spazi idonei da destinare ai contenitori dei rifiuti urbani. Sui progetti di strumenti urbanistici attuativi deve essere acquisito parere del Gestore in ordine alla idoneità delle soluzioni previste per la distribuzione dei punti di raccolta su suolo pubblico.

8. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al Gestore che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla Carta dei Servizi.

9. Tutti i soggetti che per esigenze legate ad attività temporanee interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo: nel caso in cui sia necessario lo spostamento di contenitori o ne sia limitata l'accessibilità, gli oneri che ne derivassero per poter garantire il servizio, comprensivi dello spostamento, dell'informazione agli utenti e del ricollocamento dei contenitori saranno a carico del soggetto richiedente, che sarà tenuto inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.

ART. 12 Conservazione e conferimento del rifiuto al pubblico servizio

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli, trasportarli e conferirli in modo tale da evitare per quanto possibile dispersioni o cattivi odori, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti in funzione delle modalità delle raccolte differenziate attivate nella zona.

2. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.

3. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate.

4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. È vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori.

5. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal Gestore del servizio.

6. E' vietato utilizzare i contenitori per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti, né è consentita l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata e in giorni diversi e fuori dagli orari indicati.

7. L'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti nel caso di raccolte stradali o al momento dell'esposizione nel caso di raccolte domiciliari, il coperchio del contenitore resti chiuso; è pertanto vietato introdurre rifiuti all'interno dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio l'utente può richiederne uno ritenuto maggiormente idoneo, che il Gestore potrà accordare anche in seguito a sua verifica tecnica.
8. Nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi.
9. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica e del rifiuto vegetale.

ART. 13 Esposizione dei contenitori domiciliari

1. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio di concerto con l'amministrazione sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti.
2. I contenitori devono di norma essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. Salvo casi specifici individuati dal Gestore in accordo con il Comune, la raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Gestore.
3. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.
4. In caso di precipitazioni nevose, onde evitare intralcio alle operazioni di sgombero, i contenitori dovranno essere esposti al mattino, solo dopo che le strade pubbliche saranno libere dalla neve e, in ogni caso, seguendo le disposizioni che verranno date di volta in volta dal Gestore.

ART. 14 Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. Il Gestore del Servizio, in accordo con le Amministrazioni Comunali, consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, da parte delle sole utenze domestiche, purché eseguito con le modalità definite nelle "Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici" e dal Regolamento per il Compostaggio domestico allegato al presente documento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte dallo spazzamento stradale.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
4. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
5. Non possono essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare scegliendo di praticare il compostaggio domestico o nel caso siano previsti benefici tariffari legati a tale pratica, la richiesta della riduzione tariffaria, ove prevista, dovrà prevedere il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale incaricato dal Gestore e/o dal Comune.
7. L'utenza che deciderà di praticare il compostaggio domestico sarà privata del mastello/bidone dedicato alla rifiuto organico al fine di poter beneficiare dello sgravio fiscale previsto dal regolamento del compostaggio approvato dall'amministrazione comunale ed allegato al presente documento.

TITOLO III – COMPORTAMENTI DA TENERSI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RACCOLTA

ART. 15 Raccolta del rifiuto residuo non riciclabile

1. Il rifiuto residuo non riciclabile è costituito dai rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 3° punto ed individuato per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. Il rifiuto residuo non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
   a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
   b) rifiuti speciali;
   c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
   d) rifiuti elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali - in particolare - i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione o inerti, le carogne e le materie fecali e altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto residuo non riciclabile può essere svolto con le seguenti modalità:
   a) la raccolta "domiciliare" viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile, di colore dedicato, oppure con sacchi a perdere;
   b) la raccolta "stradale" viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
   c) il materiale deve essere introdotto nei contenitori rigidi utilizzando sacchetti chiusi.
4. E' vietato il conferimento del rifiuto residuo non riciclabile senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.

ART. 16 Raccolta del rifiuto organico

1. Il rifiuto organico è costituito dai rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 1° punto ed individuato nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. La raccolta differenziata del rifiuto organico può avvenire attraverso raccolte stradali e/o con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri di Raccolta.
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto organico può essere svolto con le seguenti modalità:
   a) la raccolta "domiciliare" viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile e di colore dedicato;
   b) la raccolta "stradale" viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
   c) il materiale deve essere introdotto nei contenitori utilizzando esclusivamente sacchetti forniti dal Gestore o equivalenti.

ART. 17 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, plastica e/o barattolame (lattine) purché non contaminati da sostanze pericolose, di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 2° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
   - contenitori dei materiali sopra indicati, vuoti, che non abbiano contenuto vernici;
   - contenitori dei materiali sopra indicati, etichettati con simboli tossico e infiammabile, che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, completamente vuoti;
   - imballaggi in genere in alluminio e banda stagnata;
   - contenitori in materiali poliaccoppiati.

2. La raccolta differenziata del rifiuto dei materiali sopra indicati può avvenire:
   - in maniera distinta per ciascuna tipologia di materiale o congiunta con una o più delle rimanenti, secondo le indicazioni del Gestore;

- attraverso raccolte stradali e/o con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri di Raccolta in maniera distinta per le tipologie di materiali (codici CER);
- salvo quanto già indicato al Titolo II, secondo le seguenti modalità:
  a) la raccolta "domiciliare" viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile, di colore dedicato, oppure con sacchi a perdere;
  b) la raccolta "stradale" viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
  c) per la raccolta di materiali che escludono la plastica (vetro, barattolame) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse o sacchetti.

3. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze produttrici di rifiuti assimilati, l'estensione della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificata con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi e dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ed attuata in base alle modalità e alle disposizioni del regolamentate dal Comune in accordo con il Gestore del servizio.
4. Per le lastre di vetro, anche provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) se assimilate ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, è possibile il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso i Centri di Raccolta.

ART. 18 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 2° punto ed individuato nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. La raccolta differenziata del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone può avvenire attraverso raccolte stradali e/o con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri di Raccolta in maniera distinta per le tipologie di materiali (codici CER).
3. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta con contenitore del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone può essere svolto con le seguenti modalità:
   a) la raccolta "domiciliare" viene effettuata mediante contenitori idonei di dimensione variabile, di colore dedicato;
   b) la raccolta "stradale" viene effettuata mediante appositi contenitori stradali pluriutenza collocati sul territorio comunale;
   c) tutto il materiale deve essere introdotto il più possibile pulito per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
   d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse o sacchetti in materiale plastico;
   e) nel servizio a contenitori rigidi non vengono raccolte borse, sacchetti o materiale sfuso posto all'esterno degli stessi.
4. Laddove previsto, il Gestore organizza anche un servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone prodotto dalle utenze non domestiche. Il rifiuto deve essere stoccato dagli utenti o a terra in pile ordinate o in appositi roll pack. Tale servizio può essere svolto indicativamente con le seguenti modalità:
   a) la raccolta avviene con periodicità definita in funzione della zona specifica;
   b) l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato con il Gestore;
   c) l'utente deve avere cura che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
   d) il rifiuto deve essere piegato e ridotto di volume;
   e) la raccolta riguarda esclusivamente il rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone, e non potrà essere conferita la frazione merceologica similare costituita da carta;
   f) il materiale deve essere conferito senza essere contaminato da altre frazioni di diversa natura.
5. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedenti l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro di Raccolta con le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

ART. 19 Raccolta dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 4° punto, privi da impurità e contaminazioni dovute alla presenza di altri materiali, ed individuati nel dettaglio in base alle indicazioni fornite dal Gestore.

2. Salvo quanto già indicato al Titolo II, la frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree private, se non trattata tramite compostaggio domestico, può essere intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
   a) mediante consegna al punto di raccolta apposito (Centro di Raccolta);
   b) mediante ritiro presso l'utente, con modalità comunicate dal Gestore, laddove questo servizio è stato attivato.
3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

ART. 20 Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati

1. Si tratta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati di cui all'art. all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 2° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
   - capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
   - calzature ancora utilizzabili e pulite;
   - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Salvo quanto già indicato al Titolo II, il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati, ove attivo, può avvenire attraverso raccolte stradali in appositi e dedicati contenitori, oltre che presso i Centri di Raccolta.

ART. 21 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 5° punto, salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore.
2. Nelle more della completa attuazione della normativa specifica, il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, può essere svolto con le seguenti modalità:
   a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori di tali beni o punti specificatamente individuati (negozi, supermercati, uffici pubblici, stradali ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
   b) l'utente deve riporre i rifiuti all'interno degli appositi contenitori;
   c) non possono essere introdotti o riposti a fianco dei contenitori accumulatori al piombo, i quali devono essere invece consegnati al Centro di Raccolta (solo se di origine domestica) con le modalità indicate al Titolo V del presente Regolamento.

ART. 22 Gestione dei rifiuti sanitari assimilati

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani e sono gestiti con le stesse modalità i rifiuti sanitari non pericolosi prodotti dalle strutture sanitarie di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 254/2003
2. I rifiuti di cui al comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo, laddove la tipologia di rifiuto lo consenta, il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 23 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 5° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
   - contenitori etichettati tossico ed infiammabile contenenti il prodotto;
   - contenitori per vernici;
   - oli esausti minerali;
   - oli esausti vegetali;
   - accumulatori per auto e moto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi, costituiti da materiali di impiego domestico, può essere svolto presso:

- Centri di Raccolta
- Servizio a chiamata

3. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

ART. 24 Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Si tratta dei rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 6° punto. Tali rifiuti sono costituiti da apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e da apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti così come descritti nell'allegato I del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 e suddivisi nelle categorie da R1 a R5 del D.M. n. 185/2007. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
   - grandi elettrodomestici;
   - piccoli elettrodomestici;
   - apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
   - apparecchiature di consumo;
   - apparecchiature di illuminazione;
   - strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
   - giocattoli e apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
   - dispositivi medici;
   - strumenti di monitoraggio e di controllo;
   - distributori automatici.

2. Nelle more della completa attuazione della normativa specifica, i rifiuti di cui al comma 1 devono essere:
   a) conferiti presso i Centri di Raccolta;
   b) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro senza alcun onere da parte del cliente, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D.lgs n. 152/2006;
   c) ove previsto, ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio.
3. I rifiuti elettrici ed elettronici professionali prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere conferiti al servizio pubblico.

ART. 25 Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. Si tratta dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 7° punto. In particolare tali rifiuti sono costituiti da rifiuti delle tipologie indicate negli articoli precedenti e che per dimensione non possono essere conferiti nei contenitori forniti alle utenze (mobilio, …).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti può essere svolto con le seguenti modalità:
   a) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Gestore del servizio;
   b) mediante conferimento da parte dell'utenza presso i Centri Raccolta Differenziata.
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta rifiuti ingombranti su chiamata sono le seguenti:
   - il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche;
   - l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Gestore del servizio, il numero e il tipo di beni da asportare; il soggetto che svolge il servizio si riserva la facoltà di non raccogliere materiale non segnalato preliminarmente;
   - il giorno previsto per la raccolta, il materiale deve essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
4. E' vietato il conferimento di rifiuti ingombranti al di fuori dei giorni e degli orari indicati dal servizio di ritiro su chiamata.
5. Le utenze non domestiche, qualora i loro rifiuti ingombranti superino il limite quantitativo di assimilazione deliberato di cui al Titolo VI del presente Regolamento, dovranno provvedere in proprio allo smaltimento.

ART. 26 Rifiuti inerti

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori, che vi provvede in conformità alla normativa specifica.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione e costruzione devono essere preferibilmente destinati ad attività di recupero; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni in materia.
3. Il Gestore del servizio, negli ambiti di propria competenza, promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il Gestore del servizio può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili attivando specifici servizi integrativi ai sensi dell'art. 52 del presente Regolamento.
5. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito, ove previsto dalla capacità ricettiva della struttura, il conferimento in appositi contenitori ubicati nel Centro di Raccolta.
6. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.

ART. 27 Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - 5° punto. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:
   - farmaci;
   - fiale per iniezioni inutilizzate;
   - disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:
   a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori di tali beni o punti specificatamente individuati (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
   b) l'utente deve riporre il rifiuto all'interno degli appositi contenitori;
   c) deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento in funzione del materiale da cui è costituito.
3. In particolare ogni farmacia è dotata di apposito contenitore e conserva quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

ART. 28 Gestione dei rifiuti da attività cimiteriali ordinarie

1. I rifiuti cimiteriali provenienti da attività cimiteriali ordinarie devono essere collocati negli appositi contenitori forniti dal Gestore, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero e gestiti per ciascuna frazione con le modalità di cui al Titolo II.
2. Per i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e da esumazioni ed estumulazioni straordinarie, si veda quanto previsto all'art. 38.

ART. 30 Cestini stradali

1. Nell'ambito dei servizi previsti dal Piano annuale delle attività, l'Amministrazione Comunale può richiedere al Gestore l'installazione ed il periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Gestore previo accordo con il Comune garantendo un'uniformità all'interno del territorio.
3. Il Comune indica al Gestore la posizione dei contenitori installati, affinché lo stesso provveda alla programmazione del servizio.
4. È fatto divieto di danneggiare, imbrattare tali contenitori, affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione, spostarli dalla posizione stabilita o ribaltarli, utilizzarli per il conferimento dei rifiuti per cui sia stato predisposto un servizio dedicato.

TITOLO IV – SERVIZI DI RACCOLTA ALL'APERTO

ART. 31 Competenze del Gestore relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni e bonifica dei siti inquinati

1. I rifiuti di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera c), vengono raccolti e avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento tramite il Gestore del servizio in esecuzione di quanto previsto dal Piano annuale delle attività ed in base a quanto stabilito dal Contratto di Servizio.
2. In caso di individuazione del responsabile dell'abbandono, il Comune emette atto impositivo finalizzato alla rimozione del rifiuto ed eventuale sanzione amministrativa; in caso di inerzia provvede in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle spese.
3. Salvo accordi specifici, sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

ART. 32 Area di espletamento del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade e aree pubbliche, o soggette a uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione, e può prevedere:
   a) lo spazzamento esclusivamente meccanizzato od accoppiato a quello manuale, secondo programmi ed itinerari prestabiliti;
   b) lo spazzamento manuale che interessa in particolare i marciapiedi ed i tratti di strada non accessibili ai mezzi meccanici;
   c) lo spazzamento manuale delle strade interessate dai mercati ordinari e straordinari con frequenza concomitante con la presenza dei mercati;
   d) la raccolta foglie;
   e) la pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade, piazze, scalinate e sottopassi;
2. Il perimetro di esercizio del servizio, che rappresenta la delimitazione del territorio nel quale viene effettivamente svolto il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche e di raccolta dei rifiuti urbani esterni, è definito in accordo tra Comune e Gestore, e viene annualmente confermato e, se necessario, rivisto, in sede di definizione del Piano annuale degli interventi.
3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dal Comune d'intesa con il soggetto Gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberature, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
4. I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.
5. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
6. Il Gestore, in casi giustificati da esigenze di servizio condivise con il Comune quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.

ART. 33 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante, compresi i marciapiedi, deve risultare perfettamente ripulita. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

ART. 34 Pulizia delle aree mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il Gestore.

3. Per la pulizia dei mercati in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore sono stabilite modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

4. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

5. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dal Gestore.

6. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica vale quanto previsto dall'art. 35.

7. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

8. E' vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.

ART. 35 Pulizia e raccolta rifiuti in aree utilizzate per altre attività temporanee

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, gli spettacoli viaggianti, gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi ecc., nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti, dovranno comunicare al Comune la data ed il programma delle attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, specificando le aree e le superfici che verranno utilizzate.

2. Nei casi di cui al comma precedente (attività con presunta produzione di rifiuti), il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia dell'eventuale permanenza in loco di strutture occupate anche parzialmente dagli addetti.

3. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Titolo II e III del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'iniziativa.

4. E' fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle attività, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e, ove siano previste somministrazioni di cibi e vivande, porre in essere modalità tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.

5. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al conferimento dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

6. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro il tempo fissato dall'autorizzazione comunale e comunque nel più breve tempo possibile.

7. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio dovrà ricadere sui promotori delle attività di cui trattasi, pertanto eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio al di fuori delle prestazioni fissate dal Piano annuale delle attività sono ad essi imputati.

8. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste nel presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposito atto comunale.

ART. 36 Pulizia delle aree private

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private le violazioni sono accertate e punite ai sensi delle norme vigenti e della giurisprudenza consolidata sulla materia.
2. Su tutto il territorio è fatto obbligo ai proprietari, locatari o affittuari o altri soggetti aventi titolo - o chi per legge li rappresenta - di mantenere l'area di pertinenza circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e di provvedere allo sfalcio di quelle a giardino o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.
3. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura.

ART. 37 Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o a uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri o terriccio lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
3. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
4. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo; deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia o altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

ART. 38 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti diversi da quelli derivanti da attività cimiteriale ordinaria di cui all'art. 28, provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e da esumazioni ed estumulazioni straordinarie, costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, ecc., devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.lgs n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

TITOLO V – DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA

ART. 39 Finalità dei Centri di Raccolta

1. Le finalità principali dei Centri di Raccolta (di seguito: "CdR"), sono le seguenti integrative di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 8.4.2008, n. 31623, come modificato dal DM 13.5.2009, n. 39665:
   - integrare, ottimizzare e massimizzare le raccolte differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, ai fini del loro riciclo, recupero e/o riutilizzo;
   - favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
   - favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti e RAEE, per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
   - favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.
2. Nel CdR sono ammessi:
   a) il conferimento e lo stoccaggio in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui all'Allegato 1 definite nell'atto autorizzativo emesso dall'organo competente;
   b) lo stoccaggio e la distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore del CdR, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'utenza.

ART. 40 Utilizzatori del servizio

1. Sono ammessi alla fruizione del CdR le seguenti tipologie di utenze in regola con il pagamento della tariffa/tassa sui rifiuti:
   a) le utenze domestiche;
   b) utenze non domestiche aventi sede legale o unità produttiva nel territorio comunale, solo per il conferimento di rifiuti assimilati come definiti al Titolo VI del presente Regolamento. Per eventuali quantitativi di rifiuto assimilato agli urbani eccedenti la ricettività della struttura (ad es. per utenze stagionali) sarà possibile definire con il Gestore del CdR modalità di conferimento programmate alternative od integrative.
2. I rifiuti prodotti dalle utenze di cui al comma precedente possono essere conferiti anche attraverso il Gestore del servizio pubblico.

ART. 41 Orari di apertura

1. Gli orari di apertura del CdR, al pubblico e agli operatori comunali, vengono fissati nell'ambito della predisposizione dei Piani annuali delle attività e devono essere esposti all'ingresso del CdR.
2. In presenza di variazioni agli orari il Gestore provvede alla variazione della cartellonistica ed a darne opportuna informazione agli utenti
3. L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (esempio: visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità della struttura), in accordo con l'Amministrazione comunale ed il Gestore.
4. Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento della struttura possono accedere al CdR durante i normali orari di apertura del Centro, previo accordo con il personale di custodia. L'accesso in orari diversi può essere consentito, in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione del Gestore, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto.

ART. 42 Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti

1. Al momento dell'accesso al CdR l'utente dovrà fornire le proprie generalità esibendo al personale di custodia, se richiesto, un documento di identificazione.
2. Nei CdR informatizzati l'utente dovrà esibire la tessera di riconoscimento rilasciata dal Gestore o Codice Fiscale. In fase di attivazione la tessera potrà essere ritirata presso la sede indicata dal Gestore ovvero

spedita al domicilio delle utenze. Dopo la fase di attivazione le nuove utenze potranno ritirare la tessera presso la sede indicata dal Gestore presentando la bolletta/fattura relativa alla tassa/tariffa di Igiene Urbana.

3. Il conferimento avviene in due fasi distinte successive:
   a) accesso, registrazione utente, controllo visivo dei rifiuti: successivamente alla presentazione del conferente al personale addetto, questo dovrà provvedere a:
      - identificare il conferente, eventualmente richiedendo la presentazione di un documento d'identità, al fine di verificare che il conferimento avvenga da parte di utente ammesso;
      - identificare la tipologia di rifiuto (accertando la corrispondenza qualitativa con quanto previsto dal presente regolamento);
      - identificare la provenienza (accertando se da utenza domestica o non domestica);
      - compilare l'apposita dichiarazione del materiale, obbligatoria per le utenze non domestiche, che in particolari casi, al fine di monitorare i flussi dei conferimenti, potrà essere attivata anche per utenze domestiche (Allegato 2);
   b) conferimento rifiuti nelle aree predisposte: il conferitore accede agli spazi di deposito, anche con il proprio veicolo, e deposita i rifiuti nelle aree appositamente predisposte seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla cartellonistica e dal personale addetto.

4. I soggetti conferitori di rifiuti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, delle disposizioni riportate su apposite tabelle affisse all'ingresso ed all'interno del CdR ed alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode, in particolare:
   a) obbligo di accedere al CdR solamente negli orari di apertura agli utenti;
   b) rispetto dell'ordine di accesso all'interno dell'area del CdR indicato dal personale di custodia;
   c) obbligo di dare la precedenza alle operazioni di carico - scarico - movimentazione da parte di mezzi del Gestore o ditte incaricate dallo stesso;
   d) obbligo di conferire esclusivamente i materiali ammessi e già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
   e) obbligo di soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

5. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

6. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

7. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

8. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

9. Comportamenti da parte degli utenti difformi a quanto sopra previsto potranno dal luogo da parte del personale addetto a richiami verbali: gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo d'immediato allontanamento dal CdR e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal Titolo VII a carico dei trasgressori.

10. Le infrazioni saranno comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

11. Al fine di consentire il corretto funzionamento del CdR, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità recettiva del CdR.

12. I rifiuti provenienti da utenza domestica potranno essere ritirati anche se trasportati e conferiti da terzi per conto dell'utente, purché venga compilato al momento dell'ingresso l'apposito modulo (Allegato 2), riportante i dati identificativi del trasportatore, dell'utenza per la quale conferisce, le tipologie di rifiuti conferiti e le relative quantità. Tale modulistica ha valenza di autocertificazione da parte del conferente. In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da utenza non domestica e pertanto potranno essere ritirati nei limiti di quanto stabilito dal Titolo VI del presente Regolamento.

13. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il CdR.

ART. 43 Tipologie di rifiuto ammesse

1. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite all'interno del CdR sono elencate in Allegato 1 o elencate nell'atto autorizzativo emesso dall'organo competente.

2. La responsabilità e quindi la potestà di definizione della tipologia di rifiuto conferita è totalmente a carico del personale di custodia, pertanto l'utente è tenuto a seguirne le indicazioni per un corretto deposito ed una corretta compilazione dei moduli di conferimento.
3. I rifiuti pericolosi (es. acidi, solventi, neon, etc.) devono essere perfettamente riconoscibili dall'etichetta.
4. Sulla base di condizioni locali, delle dotazioni e delle capacità di ricezione dei CdR, le tipologie di materiali nei diversi CdR potranno essere ridotte: tale condizione verrà di anno in anno definita per ciascun Centro, unitamente agli orari di apertura, nell'ambito del Piano annuale delle attività

ART. 44 Sicurezza del Gestore e degli utenti

1. Il CdR è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza, nonché di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia.
2. Tutte le attività svolte nel CdR devono svolgersi nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di salute e di sicurezza sul lavoro.
3. In caso di emergenze ed incidenti durante gli orari di apertura il personale di custodia del CdR dovrà essere a conoscenza delle procedure di emergenza ed attivare il pronto intervento dei soggetti preposti.
4. Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica fuori da eventuali contenitori o aree che ne garantiscano lo stoccaggio in sicurezza: sarà compito del personale preposto alla custodia la pulizia del CDR al fine di garantire che l'area sia pulita da tali materiali pericolosi e che nessun materiale rimanga fuori dagli spazi appositi.
5. Qualora all'interno del CdR si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore o previste dal presente regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti.

ART. 45 Compiti del personale addetto e comportamento da tenersi da parte degli utenti

1. Sarà compito degli addetti alla custodia verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto dell'Allegato 1 del presente Regolamento, informare gli utenti e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori.
2. Nei casi previsti il personale sarà tenuto a registrare su di un apposito registro/modulo la data del conferimento, il nominativo e la residenza dell'utente, la tipologia del rifiuto conferito, nonché a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita.
3. Nella propria attività di sorveglianza, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area il personale di custodia provvederà a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del CdR. Eventuali violazioni delle norme del presente Regolamento dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 46 Oneri dei produttori e dei detentori

1. Sono rifiuti speciali quelli di cui all'art. 3 - comma 2; sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera b) e di cui alla Circolare n. 03/11 su Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani: Delibera Comitato interministeriale 27 luglio 1984 punto 1.1 - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i. - Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Nota prot. n. RA/184188 del 09.09.2011 - Pubblicato sul B.U.R.A. - Speciale Ambiente N° 68 del 04 Novembre 2011.
2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero e dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

3. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori o dei detentori sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006: in particolare il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi secondo quanto previsto all'art 188 del D.Lgs. n. 152/2006. La responsabilità del produttore o detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa, in particolare, in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta in quanto assimilabili agli urbani.
4. E' fatto obbligo della distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di speciali pericolosi da quelli relativi agli urbani ed assimilati e di garantirne una adeguata gestione.

ART. 47 Criteri generali relativi all'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani

1. I criteri di assimilazione quali – quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 2 p.to g), nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 195 comma 2 lett. e) dello stesso D.lgs., che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tassa/tariffa, i rifiuti aventi le caratteristiche quali - quantitative definite ai successivi articoli 48 e 49.
3. Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del territorio di competenza e quelli che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio:
   a) materiali non aventi consistenza solida;
   b) materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
   c) prodotti fortemente maleodoranti;
   d) prodotti eccessivamente polverulenti;
   e) materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze/modalità del normale servizio di raccolta fornito dal Gestore nell'ambito dei Piani annuali;
   f) rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche.
4. Non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nei seguenti articoli.

ART. 48 Criteri qualitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo precedente, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, di cui all'allegato 4.
2. I rifiuti di cui sopra, una volta assimilati ai rifiuti urbani per quantità (limite quantitativo di cui all'allegato 5), saranno ammessi al servizio pubblico di raccolta.

ART. 49 Criteri quantitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'art. 47 sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma la cui produzione di rifiuti non superi le quantità (relative a rifiuto totale e rifiuto residuo non riciclabile) indicate in allegato 5. Tali quantità sono fissate sulla base del coefficiente di produttività specifica proprio di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti.
2. I rifiuti in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilazione di cui all'allegato 5, saranno considerati "speciali" e la ditta produttrice dovrà provvedere alla gestione degli stessi a propria cura e spese.
3. I limiti di cui ai commi precedenti si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto residuo non riciclabile mentre per le altre frazioni devono essere considerati come limiti derogabili in seguito a verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio.
4. Qualora la produzione dei rifiuti ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore/detentore deve procedere autonomamente alla gestione di tutti i rifiuti prodotti come rifiuti speciali, comprese le frazioni avviate al recupero. Il Gestore potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero, oggetto di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006.

5. i Comuni interessati ed il Gestore, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche, ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

ART. 50 Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento

1. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi conferisce l'assimilazione a rifiuto urbano.
2. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte.
3. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività, coi conseguenti effetti sulla assimilazione e sull'erogazione del servizio pubblico, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti dichiarati speciali non assimilati, può avvenire:
   1) su iniziativa del Gestore ovvero del Comune, previa verifica della composizione merceologica e della quantità dei rifiuti conferiti nonché della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
   2) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
      - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
      - specificazione dell'attività svolta;
      - ultima dichiarazione MUD nei casi previsti dalla normativa;
      - dati relativi alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la consegna a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
      - copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzata dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali;
      - superfici aziendali; la documentazione dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
4. Le richieste di accertamento dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Comune ed al Gestore del Servizio nel caso in cui lo stesso sia titolare della gestione della tariffa ovvero al Comune negli altri casi. Il soggetto ricevente provvederà alle opportune verifiche entro 90 giorni dalla data della richiesta, dando luogo, ove necessario, alla variazione delle modalità di gestione del rifiuto: se dalle verifiche emergessero violazioni o sospette violazioni se ne dovrà dare comunicazione al Comune.
5. I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta. Tale obbligo non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore purchè debitamente autorizzati.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 51 Divieti

1. Chiunque è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente Regolamento. Le violazioni in esso previste sono elencate espressamente nell'Allegato 7, in cui per ognuna di esse viene prevista la relativa sanzione pecuniaria.

ART. 52 Controlli

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento è effettuato ad opera degli organi di vigilanza contemplati nel vigente ordinamento giuridico e nell'osservanza delle disposizioni procedimentali previste dalla legge 689/1981 e L.R. 45/2007.

2. Le verifiche del rispetto da parte degli utenti delle norme e delle disposizioni organizzative previste dal presente Regolamento vengono effettuate anche mediante ispezioni all'interno dei contenitori utilizzati dall'utenza.

3. Difformità nel rispetto da parte degli utenti di norme e disposizioni organizzative previste dal presente Regolamento sono accertabili anche da dipendenti od incaricati dal Gestore, quali incaricati di servizio di interesse generale: detti rilievi sono inviati ai Comuni competenti per il procedimento sanzionatorio.

ART. 53 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81, capo primo, D. Lgs. 152/06 e L.R. 45/2007, che altresì individuano l'Autorità competente a ricevere il rapporto.

2. L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7. bis del D. LGS. 267/2000) per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati in Allegato 7.

3. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi all'amministratore e/o ove non individuato ai condomini in solido fra loro.

4. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste per ciascuna fattispecie, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino, salvi ed impregiudicati i poteri riservati all'Autorità competente a norma di legge. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 54 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento diviene obbligatorio ai sensi del Capo II, artt. 10 e 15 c.d. "preleggi al Codice Civile". Spetta, a chiunque ne abbia l'obbligo, di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI (*) PRESSO I CdR, SERVIZIO A CHIAMATA E LIMITI QUANTITATIVI

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO E CER	AMMESSI DA UTENZE DOMESTICHE	AMMESSI DA UTENZE NON DOMESTICHE	SPECIFICHE ULTERIORI
imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
sfalci e potature (codice CER 20 02 01)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
Ingombranti (codice CER 20 03 07)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18) cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO E CER	AMMESSI DA UTENZE DOMESTICHE	AMMESSI DA UTENZE NON DOMESTICHE	SPECIFICHE ULTERIORI
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) INERTI	Max 10 kg/ab*anno	Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) PILE		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
solventi (codice CER 20 01 13*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
acidi (codice CER 20 01 14*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
detergenti diversi da quelli avente codice CER 20 01 29* (codice CER 20 01 30)			
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
rifiuti legnosi non contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 38)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
rifiuti legnosi contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 37*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO E CER	AMMESSI DA UTENZE DOMESTICHE	AMMESSI DA UTENZE NON DOMESTICHE	SPECIFICHE ULTERIORI
imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
terra e roccia (codice CER 20 02 02)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
prodotti fotochimici (20 01 17*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
pesticidi (CER 20 01 19*)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
filtri olio (codice CER 16 01 07)		Previa autorizzazione degli uffici competenti del Comune ai sensi del regolamento di assimilabilità	
(*) Sulla base di condizioni locali e delle dotazioni le capacità di ricezione delle diverse tipologie di materiali nei diversi CdR potranno essere ridotte: tale condizione verrà di anno in anno definita per ciascun Centro, unitamente agli orari di apertura, nell'ambito del Piano annuale delle attività, di competenza della Giunta Comunale.			

ALLEGATO 2 MODULO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CDR

Allegato 2		**MODULO PER IL CONFERIMENTO (dm 8/4/2008 s.m.i.)**		
		Centro di raccolta Comune di Castel di Sangro		
		Via Dello Speno		
		telefono		
Scheda n°		**Giorno**	**Mese**	**Anno**
UTENTE (barrare la casistica)	**PRIVATO (o per conto del privato)**	**NOME/COGNOME**		_____
	DITTA	**RAGIONE SOCIALE**		**(firma)**
		P. IVA/cod. fiscale		_____
		INDIRIZZO		
Trasportatore				
Nome				
Ragione sociale				
P.IVA/cod. fiscale				
Targa mezzo				

Ora di conferimento

8,30	9,00	10,00	10,30	11,00	11,30	12,00	12,30	14,00	14,30	15,00	15,30	16,00	16,30	17,00	17,30	18,00

Dichiara di conferire c/o il CDR in oggetto i seguenti materiali:

Materiale e quantità conferite UNITA' DI MISURA_____

Carta	Cer 200101			**RAEE_G1 Freddo-Clima**	Cer 200123*		
Cartone	Cer 150101			**RAEE_G2 Lavatrici**	Cer 200136		
Metallo	Cer 200140		**RAEE**	**RAEE_G3 Tv-Monitor**	Cer 200135*		
Legno	Cer 200138			**RAEE_G4 Piccoli elettrodomestici**	Cer 200136		
Toner	Cer 80318			**RAEE_G5 Neon**	Cer 200121*		
Potature Sfalci	Cer 200201			**Olio Vegetale** (olio da cucina)	Cer 200125		
Vetro	Cer 150107			**Olio Minerale** (olio auto)	Cer 200126*		
Pneumatici senza cerchione	Cer 160103			**Filtri olio**	Cer 160107*		
Inerti	Cer 170904			**Detergenti**	Cer 200129*		
Ingombranti	Cer 200307			**Vernici e/o Smalti**	Cer 200127*		
Polietilene film da imballaggio	Cer 150102			**Acidi**	Cer 200114*		
Polipropilene cassette	Cer 150102			**Solventi**	Cer 200113*		
Batterie Auto	Cer 200133*			**Sostanze alcaline** (basi)	Cer 200115*		
Pile	Cer 200134			**Bombolette spray**	Cer 150111*		
Farmaci	Cer 200132			**Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose**	Cer 150110*		

Firma dell'Operatore	**Firma del Conferitore**

I dati contenuti nel presente modulo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali". Si precisa inoltre che il conferimento ed il conseguente trattamento di tali dati è obbligatorio ai sensi di legge (D.M. 8 aprile 2008 allegato 1°) e pertanto non necessita di esplicito consenso.

ALLEGATO 3 MODULO PER L'AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CdR

Allegato 3	**SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CDR**						
	Centro di raccolta Comune di Castel di Sangro						
	Via dello Speno						
	telefono						
Scheda n°	**Giorno**	**Mese**	**Anno**				
Trasportatore							
Targa mezzo							
Materiale e quantità avviati a recupero/smaltimento UNITA' DI MISURA_____							
Carta	Cer 200101			**RAEE**	**RAEE_G1 Freddo-Clima**	Cer 200123*	
Cartone	Cer 150101				**RAEE_G2 Lavatrici**	Cer 200136	
Metallo	Cer 200140				**RAEE_G3 Tv-Monitor**	Cer 200135*	
Legno	Cer 200138				**RAEE_G4 Piccoli elettrodomestici**	Cer 200136	
Toner	Cer 80318				**RAEE_G5 Neon**	Cer 200121*	
Potature Sfalci	Cer 200201				**Olio Vegetale** (olio da cucina)	Cer 200125	
Vetro	Cer 150107				**Olio Minerale** (olio auto)	Cer 200126*	
Pneumatici senza cerchione	Cer 160103				**Filtri olio**	Cer 160107*	
Inerti	Cer 170904				**Detergenti**	Cer 200129*	
Ingombranti	Cer 200307				**Vernici e/o Smalti**	Cer 200127*	
Polietilene film da imballaggio	Cer 150102				**Acidi**	Cer 200114*	
Polipropilene cassette	Cer 150102				**Solventi**	Cer 200113*	
Batterie Auto	Cer 200133*				**Sostanze alcaline** (basi)	Cer 200115*	
Pile	Cer 200134				**Bombolette spray**	Cer 150111*	
Farmaci	Cer 200132				**Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose**	Cer 150110*	
FIRMA DELL'OPERATORE							

ALLEGATO 4 ELENCO DI RIFIUTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI

- imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) – Non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata.
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); Sono esclusi gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze .
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane; cassette;
- accoppiati e poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno non verniciati provenienti da falegnameria, trucioli,
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltro e tessuto non tessuto
- pelle e similpelle
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi elastici e simili , non polverosi e/o a fibra
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere in materiale plastico, tessuto, legno
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri adesivi
- accessori per l'informatica con l'esclusione di rifiuti pericolosi

Tali tipologie di rifiuti potranno essere assimilate nell'ambito dei seguenti codici C.E.R.:

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

Cod. C.E.R.	**VOCE**
15 01	**Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	***Imballaggi in materia tessile***
15 02	**Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Cod. C.E.R.	**VOCE**
20 01	**Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)**
20 01 01	Carta cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	**Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	**Altri rifiuti urbani**
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

ALLEGATO 5 LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A RIFIUTI URBANI

Cod. Norm	Descrizione	Max valore assoluto totale (Kg/anno/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,75
2	Cinematografi e teatri	3,51
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento	3,70
4	Campeggi, Ostelli, distributori carburanti, impianti sportivi	6,04
5	Stabilimenti balneari	4,15
6	Esposizioni, autosaloni	4,40
7	Alberghi con ristorante	11,20
8	Alberghi senza ristorante	8,50
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza	8,76
10	Ospedali	10,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici	9,10
12	Banche e istituti di credito	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,70
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,05
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	6,45
16	Banchi di mercato beni durevoli	12,57
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	11,83
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	10,06
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	41,77
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,66
27	Ortofrutta al dettaglio e all'ingrosso, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia all'ingrosso che al dettaglio	38,93
28	Ipermercati di generi misti	19,25
29	Banchi di mercato generi alimentari	51,02
30	Discoteche, night club	11,80

I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono alle superfici utili (assoggettate a tariffa o tarsu) delle attività economiche, come individuate dai vigenti regolamenti in materia di applicazione della tariffa o della tassa.

ALLEGATO 6 LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI

REGIONE ABRUZZO

La **L.R. 19.12.2009, n. 45** "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., valorizza le attività di compostaggio dei rifiuti organici ed in particolare quelle di "compostaggio domestico" o "autocompostaggio". Le presenti linee guida rappresentano un utile strumento di attuazione delle disposizioni regionali per far conoscere, in generale, i vantaggi del compostaggio e definire le sue diverse modalità applicative. Le linee guida regionali si inquadrano anche nell'ambito delle politiche di promozione e diffusione territoriale delle buone pratiche ambientali dei cittadini e di tutti i soggetti, in vario modo, interessati (*Enti, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, etc*.).

INDICE

Premessa

1. **Ubicazione**
2. **Fasi del compostaggio**
   - **2.1 Fattori condizionanti**
3. **Costruzione strutture di compostaggio**
   - **3.1 Cumulo**
   - **3.2 Silo o cassa in legno**
   - **3.3 Buca**
   - **3.4 Composter**
4. **Cosa compostare**
5. **Miscela ideale**
   - **5.1 Rapporto C/N**
   - **5.2 Struttura tessitura porosità**
   - **5.3 Legno e ramaglie**
   - **5.4 Igienizzazione dei materiali problematici**
   - **5.5 Temperatura**
   - **5.6 Umidità**
   - **5.7 Odori**
   - **5.8 Condizioni di aerazione**
   - **5.9 Rivoltamenti e durata del ciclo**
6. **Utilizzo del compost**
7. **Bibliografia e documenti di consultazione**

- **MODULO 1** – "Modulo di adesione al compostaggio domestico";
- **MODULO 2** – "Schema Regolamento per l'applicazione della riduzione TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche";
- **MODULO 3** – "Istanza per l'attribuzione della riduzione della TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche";
- **MODULO 4** – "Rinuncia alla riduzione della TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche";
- **MODULO 5** – "Verbale di sopralluogo di controllo di utenze domestiche del compostaggio domestico delle frazioni organiche";
- **MODULO 6** – "Schema di bando per l'assegnazione in comodato gratuito di n. .. compostiere per la diffusine del compostaggio domestico";
- **MODULO 7** - "Autodichiarazione di svolgimento l'attività di compostaggio domestico".

PREMESSA

Le sostanze organiche di scarto (*foglie, rami, spoglie di animali, etc.*), nei cicli naturali, vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea le condizioni per tale processo, accelerandolo, e consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire (*abbandonare i rifiuti organici in discarica non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è stato sottratto*), con un risparmio economico ed ambientale. Queste sostanze organiche rappresentano infatti circa un terzo dei rifiuti urbani e quindi recuperandole in proprio otteniamo i seguenti vantaggi:

1. **dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti**, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
2. **ridurre i rischi di inquinamento** delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
3. **garantire la fertilità del suolo**, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute e vitalità dell'orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso. Perché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, c'è la necessita di una costante **presenza di ossigeno** durante l'intero processo; la buona ossigenazione è infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.

Per ottenere un buon compost anche in ambiti molto ristretti, quali: terrazzo, orto, giardino, etc., devono essere seguite alcune semplici regole di tipo pratico per avere il massimo risultato con il minimo sforzo. Queste si possono riassumere nel modo seguente:

4. scegliere il luogo adatto;
5. fare una giusta miscelazione degli scarti;
6. dare una forma ed una dimensione appropriata al cumulo;
7. garantire il giusto contenuto di umidità;
8. assicurare l'apporto di ossigeno;
9. verificare l'andamento della temperatura;
10. seguire e controllare l'evoluzione del materiale in compostaggio.

1. UBICAZIONE

Il compostaggio è praticabile anche nel giardino più piccolo. La posizione ideale è un punto del giardino o dell'orto praticabile tutto l'anno, della superficie di almeno 2-3 mq, senza ristagni d'acqua e fango in inverno; è consigliabile mettere del legno sminuzzato sul fondo per favorire il drenaggio dell'acqua. Deve essere realizzato vicino ad una presa d'acqua (*o avere la possibilità di portarla con una canna*) ed agli attrezzi da giardino.

Il compostaggio deve essere fatto in un luogo in penombra: l'ideale è al riparo di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo tale che d'estate il sole non asciughi eccessivamente il materiale, mentre d'inverno i bassi raggi solari accelerino la trasformazione biologica. Per evitare comunque problemi (*soprattutto di vicinato*), anche se un compostaggio corretto non crea problemi di odori, è necessario mantenere la distanza dai confini di **2** metri prevista dall'art. **889** del codice civile ed è consigliabile mantenere una distanza di **10** metri dalle abitazioni.

2. FASI DEL COMPOSTAGGIO

Nel processo di compostaggio si distinguono, in genere, *due fasi*:

- **Fase ACT** (*Active Composting Time*): *fase intensiva* in cui la biomassa si presenta putrescibile e forte consumatrice di *ossigeno*.
- **Fase di maturazione** (*Curing*): fase successiva di rallentamento dei processi metabolici, con conseguente consumo di ossigeno e necessità di controllo del processo. Questa fase, detta anche *estensiva*, assicura il raggiungimento di un bilancio ottimale tra il contenuto organico voluto e la stabilità chimica del cumulo.

2.1 FATTORI CONDIZIONANTI

Nel compostaggio, essendo un processo di degradazione aerobica della sostanza organica, è importante che i cumuli abbiano condizioni adeguate di:

1. Struttura, tessitura e conseguente porosità del materiale;
2. condizioni di aerazione;
3. equilibrio nutrizionale, espresso dal rapporto C/N;
4. temperatura;
5. umidità.

3. COSTRUZIONE STRUTTURE DI COMPOSTAGGIO

Partendo dal presupposto fondamentale che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria (*evitando i cattivi odori*), ciò si ottiene con due regole fondamentali:

- **non comprimere il materiale**, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (*in cui l'ossigeno è stato consumato*);
- **rivoltare periodicamente il materiale**, in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle **utenze domestiche** di effettuare il **compostaggio domestico** della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

- **Cumulo;**
- **Silo o Cassa in legno**, realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento;
- **Buca**, compostaggio in buca con rivoltamento periodico;
- **Composter,** in plastica di tipo commerciale o autocostruito "*fai da te*".

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

3.1 CUMULO

E' il sistema più diffuso e immediatamente applicabile, le cui regole di gestione possono essere estese (con alcuni adattamenti) agli altri sistemi (*silo, buca, composter*).

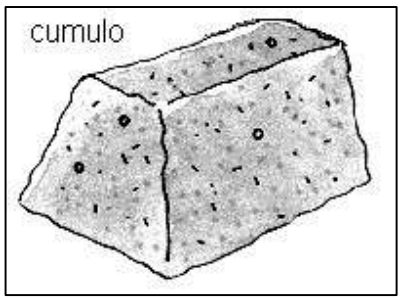

Il cumulo dovrebbe avere una forma "***a trapezio***" durante l'estate, per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua evaporata ed una forma "***a triangolo***" durante l'inverno, per facilitare lo sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione. La dimensione del cumulo deve tenere conto degli scarti a disposizione, facendo attenzione a non tenerli accumulati per periodi troppo lunghi: deve avere un'altezza minima di **50-60** cm e massima di **120-130** cm per evitare di compattare troppo il materiale (*più alta d'inverno per trattenere il calore e più bassa d'estate, misura ideale cm 100 x 100*). Se si dispone di molto materiale è molto meglio allungare il cumulo oppure costruirne un altro.

Il cumulo deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare in periodi piovosi pur lasciandolo respirare: a tale scopo possono essere usati i teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o paglia di **5-10** cm. Possono essere usate anche coperture impermeabili, le quali devono però essere asportate appena cessata la pioggia in modo da far riprendere lo scambio dell'aria con l'esterno. Il cumulo è consentito se l'area verde di pertinenza è superiore ai **500** mq e se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno **10** metri dal confine di un'altra proprietà a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti. L'accumulo iniziale, che ha lo scopo di raccogliere, stratificandolo, il materiale da compostare, è in funzione della quantità di materiale disponibile, e può essere organizzato come segue:

- molti rifiuti contemporaneamente : si raccoglie materiale sufficiente (circa 1 metro cubo), lo si mescola e stratifica come spiegato nelle righe successive in una sola fase di lavoro o, in alternativa, si riempie un silo;
- pochi rifiuti in molto tempo : si accumulano lentamente i materiali sul cumulo o nel silo a seconda della quantità disponibile e si coprono i materiali freschi con terra o terriccio per evitare visite di animali.

Il modo più semplice per fare un buon compost senza avere problemi di odori è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (*sfalci d'erba, scarti di cucina*) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra di loro in strati circa 2-5 cm. Tale miscelazione è necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e dell'eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto è ancora fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali.

Il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio ed una buona porosità alla base, per uno spessore di **10-15** cm (drenaggio al piede). Seguirà uno strato di materiale più fine (*avanzi di cucina o sfalci di prato*), ed eventualmente aggiungere letame maturo o attivatori di compostaggio (*utili ma costosi e non indispensabili*) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, e quindi uno di materiale a bassa umidità (*foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi*). E' bene aggiungere sempre un sottile strato di terriccio quando si aggiungono avanzi di cucina per evitare di attirare insetti e mosche.

3.2 SILO O CASSA IN LEGNO

Il silo può essere "***a rete***", utilizzando **2-3** metri lineari di rete metallica con maglie abbastanza fitte (tipo 2 x 2 cm), alta **1** metro, da mettere in cerchio fissandone le estremità con del filo di ferro (*con un diametro finale di 80-100 cm*). In questo caso, se si dispone di molto materiale, piuttosto di fare un silo più largo o più alto è molto meglio costruirne un altro. Per proteggerlo dagli agenti atmosferici, può essere avvolto esternamente con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con un coperchio superiore secondo necessità (soprattutto d'inverno), e bagnato di tanto in tanto d'estate per evitare l'eccessiva disidratazione. Al centro del silo va collocato un palo, molto meglio se forato (es. in plastica), in modo da facilitare il passaggio dell'aria e dell'acqua al centro del cumulo. Oppure può essere costruito con un cassone in legno, ottenuto assemblando dei bancali o autocostruito con tavole o paletti in letto fissati tra loro, con fessure strette o coperto esternamente con una rete metallica come quella utilizzata per il silo e avvolto con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con coperchio superiore se necessario. Per favorire l'apertura, il rivoltamento e l'estrazione del materiale, il cassone dovrebbe essere apribile su un lato.

Il silo, oltre che essere usato come struttura di compostaggio vera e propria, è ideale per gestire gli scarti in attesa di accumularne il volume necessario per poter costruire un cumulo. E' bene, per evitare problemi di odori, effettuare da subito una corretta miscelazione nel silo degli scarti organici e fermentescibili insieme a materiali più secchi e porosi.

Tale stoccaggio iniziale deve essere ordinato per evitare la presenza di animali in una fase in cui lo scarto è ancora appetibile perché fresco; quindi il silo deve avere maglie e fessure strette che ne nascondano il contenuto.

3.3 BUCA

E' un vecchio sistema di compostaggio che, con alcune attenzioni, può risultare ancora valido consentendo buoni risultati senza alcun problema. Si predispone una buca ad imitazione delle concimaie agricole destinate al letame. Ha il vantaggio di essere nascosta, ma, se non ben gestita, può avere gli inconvenienti di accumulare acqua (*soprattutto se impermeabilizzata sul fondo*) e di un insufficiente passaggio di ossigeno visto che solo la parte superiore è a contatto con l'aria. Chi già possiede una concimaia e vuole continuare ad impiegarla, rispettando comunque le distanze e le approvazioni di legge, deve garantire il drenaggio dell'acqua sul fondo della buca (*mettendo uno strato di ghiaia o dei tubi che allontanino l'acqua, oppure mettendo sul fondo della buca un bancale sul quale depositare il materiale*), e la circolazione dell'aria sulle pareti della buca

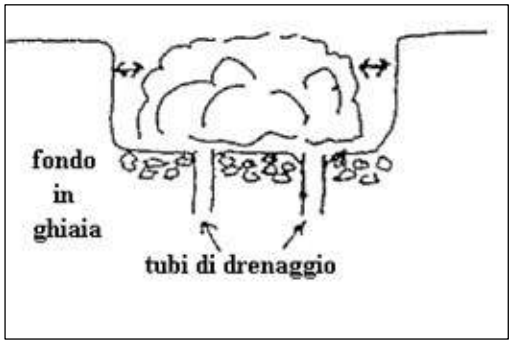

(*tenendo distaccato il materiale dalle pareti stesse, magari "foderandole" con dei bancali*).

3.4 COMPOSTER

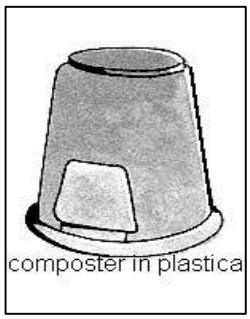

Il "*composter*" è un contenitore di forma (cilindrica, esagonale, troncoconica, .. etc.) e volume variabili (*generalmente da 200 a 1.000 litri*), normalmente in commercio. Ha il vantaggio di "nascondere" il materiale, non risente delle condizioni atmosferiche, dà la possibilità di una buona igienizzazione (*soprattutto se è ben isolato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde*).Il composter ha lo svantaggio di compattare troppo il materiale, essendo sviluppato più in altezza rispetto al cumulo, ha problemi di aerazione essendo chiuso per la maggior parte e difficoltà per il rivoltamento del materiale (*soprattutto se non è apribile sul lato*). Deve essere gestito in modo che il materiale sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. Esistono tuttavia anche composter forati e rotanti dotati di buona aerazione e facilità di rivoltamento. Il composter è più a rischio rispetto al cumulo per la presenza di insetti o mosche (*è buona regola pertanto usare meno scarti di cucina rispetto al resto, soprattutto per quelli di origine animale*), mentre è positivo per situazioni particolari (*piccoli giardini, presenza di animali in cortile*).

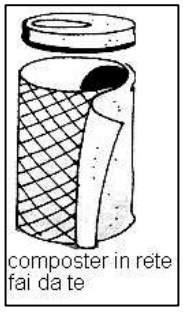

4. COSA COMPOSTARE

Possono essere usati tutti gli scarti e residui **biodegradabili**, ovvero aggredibili dai microbi. Devono invece essere evitati tutti i materiali sintetici o comunque non biodegradabili e quelli contaminati da sostanze tossiche, avanzi di cucina, quali residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di caffè e filtri di the, pane raffermo (*ridotto in pezzi*) scarti dell'orto.

SI legno di potatura (*più o meno sminuzzato: se spezzato a mano in pezzi lunghi come un dito si degrada meno ma garantisce una giusta porosità per trasformare meglio gli altri scarti*) sfalci d'erba (*mescolare con altro materiale, evitando di inserire grosse quantità di sola erba appena sfalciata*), foglie secche, fiori recisi appassiti carta non patinata, tovaglioli e fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli non trattati avanzi di cibo di origine animale e cibi cotti: da usare in minima quantità in quanto possono attirare insetti ed altri animali indesiderati

POCO foglie di piante resistenti alla degradazione (*magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere*), da usare in piccole quantità miscelando bene con materiali più facilmente degradabili:

- cenere: da usare in minima quantità
- sfalci d'erba vicino a strade molto trafficate: contengono alte percentuali di inquinanti
- vetro
- plastica
- pile scariche
- vernici ed altri prodotti chimici
- ferro

NO lettiere per cani e gatti: si può usare solo se si è sicuri di effettuare un compostaggio corretto che consenta una buona igienizzazione del materiale:

- legno verniciato
- farmaci scaduti
- carta patinata (riviste)
- tessuti
- olio

5. MISCELA IDEALE

La miscela ideale deve garantire una presenza equilibrata di acqua, ossigeno, azoto e carbonio. In particolare, il **rapporto carbonio-azoto** è fondamentale per avere un buon compostaggio ed un buon compost finale (*il rapporto ideale è pari a 20-30 grammi di carbonio per ogni grammo di azoto*); se c'è troppo carbonio i batteri smetteranno di riprodursi ed il compostaggio sarà molto lento; viceversa, se c'è troppo azoto questo verrà sprecato e liberato in forma gassosa.

Carta e cartone, paglia, foglie secche e legno contengono molto carbonio, mentre scarti di cucina e sfalci del prato contengono più azoto. Per poter sempre fare una miscela ideale è importante tenere a disposizione e seguire quanto segue:

a) farsi regalare (in periodi senza scarti di potatura) dei trucioli o (durante l'estate) della paglia;
b) impiegare, in alternativa, delle foglie secche: queste infatti, soprattutto di piante coriacee e grossolane (magnolia, lauroceraso) garantiscono una certa porosità anche in assenza di legno; può andare bene anche del cartone spezzato;
c) recuperare gli scarti più grossi e non compostati derivanti dalla vagliatura finale (in genere i materiali legnosi) dei precedenti cicli di compostaggio;
d) utilizzare le tosature di siepi, abbondanti durante la bella stagione: in mancanza di materiali legnosi possono essere usate per dare porosità al cumulo; se vi è già abbondanza di materiali legnosi, le tosature di siepi possono essere triturate finemente per favorirne la decomposizione.

5.1 RAPPORTO C/N

Nelle reazioni metaboliche (respirazione) e nella crescita dei microrganismi, l'utilizzo di carbonio è maggiore rispetto all'azoto nel rapporto di 20:1. Per questo durante il processo di compostaggio, è opportuno controllare che il rapporto C/N nel materiale di partenza sia adeguato a quello richiesto dai microrganismi.

Per l'avvio del processo di compostaggio si deve avere un rapporto ottimale C/N compreso tra 20:1 e 30:1 (intervallo massimo 15÷40), con un eccesso relativo di C che viene utilizzato nella respirazione batterica a scopo energetico ed espulso sotto forma di anidride carbonica e acqua.

I principali elementi nutritivi richiesti dai microrganismi coinvolti nel processo sono C (carbonio), N (azoto), P perciò la loro concentrazione influenza anche la qualità del compost, visto il suo utilizzo agronomico. Metà della massa cellulare dei microrganismi è costituita da carbonio e circa l'8% da azoto. L'azoto è il costituente delle proteine e risulta essenziale per lo sviluppo e la riproduzione.

- Se, nel substrato di partenza, il rapporto C/N è superiore a **30/40:1**, i tempi di compostaggio sono lunghi a causa della lenta crescita microbica.
- Se il rapporto C/N è inferiore a **15-20:1**, il carbonio disponibile è utilizzato ma l'azoto non viene stabilizzato. L'eccesso di azoto, infatti, causa il rilascio veloce di ammoniaca, con emissioni maleodoranti e un deterioramento del processo.

Prima di avviare il processo di compostaggio, al fine di ottenere un prodotto con le caratteristiche desiderate, occorre miscelare le diverse matrici in appropriate proporzioni, in modo da garantire un ottimale rapporto C/N e la presenza dei nutrienti necessari all'attività metabolica ed alla crescita dei microrganismi. Questo, perché le matrici di partenza sono di diversa origine (*agricola, urbana, industriale*) e non sempre possiedono le caratteristiche ottimali per un efficiente processo di trasformazione.

Ad esempio, se la matrice di partenza è ricca di azoto ed acqua si aggiungono i *bulking agents* (agenti di supporto o condizionanti come paglia, carta, .. eTc.), materiale che apporta carbonio, mitiga l'eccesso di umidità, conferisce struttura al cumulo creando spazi interstiziali tra le particelle del substrato, fondamentali per gli scambi gassosi. Per garantire, quindi, un buon equilibrio alla matrice di partenza da sottoporre al processo di compostaggio occorre miscelare gli scarti più umidi con quelli meno umidi. La Tabella che segue indica alcuni valori di C/N ed umidità di alcuni scarti organici.

Valori di C/N ed umidità di alcuni scarti organici		
Scarto	**Umidità**	**Rapporto C/N**
segatura	20	150-500
trucioli	35	120
residui di potatura	30-40	100-120
scarti di cucina	80	12-20
sfalci d'erba	80	12-15
paglia	10-15	100
foglie secche	15-30	30-60
carta e cartone	bassa	200-500

5.2 STRUTTURA, TESSITURA, POROSITA'

Il materiale di partenza deve essere triturato e sminuzzato perché la ***struttura*** e la ***tessitura*** della matrice sono fondamentali per la conduzione di un ottimale processo di compostaggio. Con il termine *tessitura*, si intende la composizione granulometrica del substrato, ossia le percentuali in cui sono presenti in esso particelle delle diverse classi (o dimensioni). Con il termine *struttura*, si intende il modo in cui le diverse particelle meccaniche si pongono le une rispetto alle altre. La struttura condiziona e determina il valore della porosità ed il tipo di porosità.

Con il termine ***porosità*** si intende il valore del rapporto tra volume complessivo dei pori occupabili da aria e/o acqua ed il volume totale di un substrato. Le reazioni di degradazione avvengono, in condizioni di aerobiosi (presenza di ossigeno), soprattutto sulla superficie delle particelle della biomassa-substrato. Pertanto il tasso di decomposizione aerobica sarà tanto più elevato quanto minori saranno le dimensioni delle particelle.

Il diametro medio delle particelle della matrice deve oscillare tra **0,5** e **5** cm, in base al tipo di materiale di partenza. E' importante che nel cumulo ci sia una certa porosità in modo da garantire un continuo ricambio d'aria negli interstizi, impedendo la formazione di zone anaerobiche per compattamento del cumulo e scarsa circolazione dell'aria atmosferica al suo interno.

Per una corretta evoluzione del processo la biomassa substrato iniziale deve avere una densità apparente minore di **650** Kg/m³.

5.3 LEGNO E RAMAGLIE

I materiali più grossolani (soprattutto quelli legnosi), vanno sminuzzati con un trituratore oppure con coltello adeguato o manualmente, in modo da ottenere pezzi di **10-30** cm. Rispetto alla triturazione meccanica, quella manuale non riesce a "sfibrare" il legno in modo da velocizzare l'azione dei microbi, tuttavia il legno, pur non degradandosi molto velocemente, consentirà di avere un cumulo poroso velocizzando la trasformazione degli altri

scarti, e potrà successivamente essere separato con la vagliatura finale e rimesso nel cumulo insieme con altri scarti freschi nel nuovo ciclo di compostaggio.

5.4 IGIENIZZAZIONE DEI MATERIALI PROBLEMATICI

Ci sono degli scarti che necessitano di una "**igienizzazione**" particolare per la presenza di microrganismi dannosi (es. *parti di piante ammalate, lettiere di animali domestici*). Per raggiungere la temperatura sufficiente (55° - 65°), è necessario che la dimensione del cumulo sia sufficiente a trattenere il calore prodotto dall'attività dei microbi: in tal caso, la sezione minima deve essere di circa 1 mt di altezza x 1 mt di larghezza, con lunghezza determinata dalla quantità di materiale a disposizione.

Tale condizione si ottiene con grandi quantità di materiale "fresco" in grado di sviluppare velocemente calore (*di solito con erba di sfalcio*); rilevata la difficoltà di avere costantemente il materiale necessario, il problema può essere risolto "consorziandosi" con amici e parenti, utilizzando i "composter" o altri sistemi di isolamento (tessuto-non tessuto), oppure escludendo dal compostaggio gli scarti da igienizzare sopracitati.

5.5 TEMPERATURA

La temperatura va misurata ad una profondità di almeno **30-40** cm; a tale scopo vanno bene i termometri "industriali" in vetro o metallo (con quadrante di lettura tondo), graduati normalmente da 0 °C a 100 °C.
Per evitare la rottura di quelli in vetro (*che lascerebbe vetro e mercurio inquinante nella massa del materiale*), è meglio preparare la strada al termometro servendosi di un bastone per praticare i foro necessario. Una prova tradizionale, semplice ed efficace, consente di fare un rilievo grossolano con la mano ("prova del pugno") per verificare se l'interno del cumulo è caldo o freddo, confrontandolo con le temperature rilevate nelle diverse fasi di compostaggio (vedi figura).

- **Cumulo freddo**: significa mancanza di ossigeno per eccesso di umidità (rivoltare per favorire l'evaporazione e miscelare con scarti più secchi; se ciò risulta dalla "prova del pugno" aggiungere scarti con molto azoto, oppure urea o pollina (la scarsità di azoto impedisce ai batteri di moltiplicarsi ed accelerare la trasformazione).
- **Cumulo che produce odori**: significa presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (se c'è odore "di marcio") o eccesso di azoto (se c'è odore di urina); questi problemi possono essere prevenuti con una corretta miscelazione degli scarti.

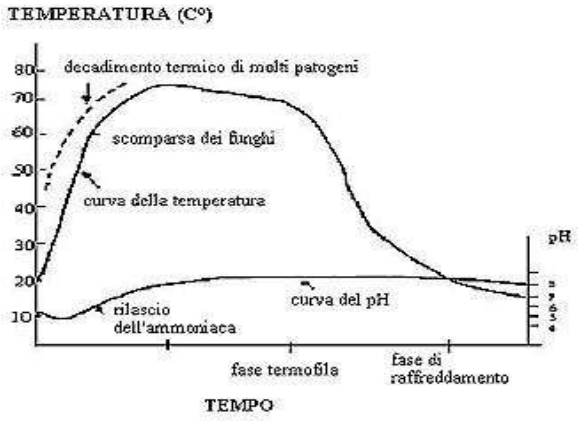

Andamento tipico della temperatura e del pH in un cumulo di compost (da: AA.VV. Compostaggio di RSU in Danimarca, Gran Bretagna, USA - CIPA Editore, Bari)

La temperatura è un parametro molto importante per la regolazione del processo di maturazione sia per igienizzare la miscela che per la qualità finale del prodotto. A 55 °C avviene la disattivazione dei patogeni umani e l'eliminazione di buona parte dei fitopatogeni, larve e uova di parassiti eventualmente presenti sui substrati organici di partenza. Per distruggere i semi delle infestanti occorrono, invece, temperature di 60 °C.

Le temperature, a causa delle reazioni ossidative, possono raggiungere i 70 °C. Occorre, pertanto, monitorare la temperatura ed intervenire con sistemi di aerazione (*ventilazione forzata o rivoltamento fisico*), quando tende ad aumentare eliminando il calore e mantenendo la temperatura nell'intervallo compatibile con l'attività metabolica dei microrganismi.

La temperatura massima, il tempo necessario per raggiungerla e la sua durata, dipendono da diversi fattori: composizione delle sostanze di partenza, disponibilità delle sostanze nutritive per i microrganismi, dimensione e forma del cumulo-reattore, struttura del materiale e porosità della miscela, aerazione del cumulo-reattore, contenuto idrico.

PARAMETRI OPERATIVI	VALORI OTTIMALI*
umidità	57-63%
aerazione concentrazione ossigeno	5-15%
rapporto C/N	25-30
temperatura	35-60 °C
pH per lo sviluppo ottimale dei batteri	6,5-8,5
dimensione delle particelle (diametro)	0,5-5,0 cm
densità apparente	550-650 kg/metrocubo
**Questi valori sono riferiti a condizioni di compostaggio rapido. Al di fuori di questi, il processo si attuerà con risultati soddisfacenti anche se i tempi saranno maggiori.*	

5.6 UMIDITA'

Bisogna garantire la giusta umidità al materiale (il contenuto iniziale di acqua è tra il 45% ed il 65%), ottenuta tramite una buona miscelazione degli scarti, lo sgrondo delle acque nei periodi umidi e freddi e l'annaffiamento nei periodi caldi e asciutti: con la "prova del pugno" indica bene il giusto grado di umidità: se il materiale stretto nella mano lascia fuoriuscire qualche goccia d'acqua tra le nocchie delle dita l'umidità è ottimale, se l'acqua è troppa il cumulo va rivoltato per arieggiarlo e far evaporare l'acqua in eccesso oppure vanno aggiunti scarti asciutti, se invece l'acqua è poca il cumulo va annaffiato.
La presenza d'acqua è necessaria affinché i processi metabolici microbici si attivino. Infatti la fase acquosa è il mezzo in cui avvengono le reazioni chimiche, gli scambi nutritivi attraverso le membrane cellulari, il movimento e le migrazioni dei microrganismi, veicolo usato dagli enzimi. Il contenuto di umidità dei materiali da avviare al compostaggio deve essere del **45-65 %**.
Da numerose esperienze si evince che al disotto del **40%**, l'attività microbica è molto lenta mentre al disopra del **65%**, l'acqua espelle l'aria dagli spazi interstiziali tra le particelle della matrice organica, ostacolando la diffusione dell'ossigeno (si entra in anaerobiosi). L'umidità del materiale diminuisce col procedere del compostaggio, per cui il contenuto di acqua del materiale di partenza deve essere superiore al **45 %**.
Se la matrice iniziale è troppo secca, la si può mescolare con matrici molto umide, in modo da raggiungere 50-60 % di umidità. Per cui bisogna controllare durante tutto il processo i valori di umidità. Infatti si può correre il rischio di interpretare la non attività microbica come il segno della stabilizzazione della matrice organica, in seguito alla eccessiva secchezza del substrato. Utilizzando un tale compost, quando la matrice si riumidifica, si possono avere gravi problemi di fitotossicità a causa della ripresa dell'attività microbica.

5.7 ODORI

Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli: se ciò accade vuol dire che il sistema di trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si "inceppa" per due possibili ragioni:

1) eccesso di azoto e liberazione dello stesso come ammoniaca;
2) mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità, con putrefazioni e odori.

Le misure di prevenzione sono le seguenti:
- ✓ miscelare correttamente gli scarti, sin dalla fase di accumulo iniziale, evitando eccessi di azoto e umidità;
- ✓ assicurare la necessaria porosità del materiale, aggiungendo legno, foglie secche, cartone rotto in modo grossolano;
- ✓ assicurare il "drenaggio al piede" del cumulo con uno strato di fascine o trucioli per 10-15 cm;
- ✓ rivoltare quando necessario (soprattutto in cumulo poco poroso) per rifornire di ossigeno l'interno del cumulo stesso;
- ✓ coprire il cumulo con materiali "filtranti", quali terra (argillosa in particolare) e soprattutto compost maturo.

5.8 CONDIZIONI DI AERAZIONE

L'aria è il vettore di ossigeno, garantisce l'aerobiosi del processo, assicura lo smaltimento del calore e veicola gli effluenti potenzialmente odorigeni. Per questo è importante valutare l'intensità, la periodicità e il direzionamento dei flussi di aerazione naturale o forzata.
Altri strumenti sono la movimentazione (rivoltamento) della biomassa, intesa a ricostruire nella massa il grado di strutturazione necessaria alla diffusione dell'aria, e l'altezza del cumulo.
Durante il processo di compostaggio, infatti, si consumano notevoli quantità di ossigeno. All'inizio del processo, nella fase ossidativa, le matrici organiche più degradabili della biomassa substrato vengono rapidamente metabolizzate. Di conseguenza il bisogno di ossigeno e la produzione di calore sono notevoli e decrescono con

l'evolversi del processo. Per la gestione ottimale del processo le concentrazioni di ossigeno devono essere del **10%** circa.
Durante la fase di maturazione, invece, i processi biologici diventano più lenti, la richiesta di ossigeno è minore e si ha una riduzione della temperatura. Durante questa fase si sviluppa il processo di umificazione della sostanza organica. La presenza di ossigeno nella decomposizione aerobica è importante perché consente una più rapida mineralizzazione ed una più efficiente igienizzazione. Di contro, l'assenza di ossigeno comporta la formazione di molecole quali ammoniaca, metano, acido solfidrico, acidi volatili, responsabili dei cattivi odori.
L'uso di un compost non definitivamente stabilizzato può dar luogo ad effetti tossici a carico delle piante, della microflora e della microfauna terricole.

5.9 RIVOLTAMENTI E DURATA DEL CICLO

Dopo circa **25-30** giorni dall'avvio del compostaggio, si può procedere ad un primo rivoltamento tra materiale interno e quello esterno, a cui ne farà seguito un altro dopo **2-4** mesi a seconda se il processo è stato avviato in inverno (rivoltare più spesso) o in estate o se il materiale è più o meno poroso.
In un cumulo poco poroso, infatti, il numero di rivoltamenti deve aumentare (uno ogni 2-3 mesi), per garantire il necessario ricambio di ossigeno, soprattutto dopo piogge intense che tendono a compattare il materiale diminuendone la porosità.
Il tempo necessario per avere il materiale disponibile all'uso è indicativamente il seguente:

- ✓ in **INVERNO**: da **3-4** mesi per avere compost "fresco" e **6-8** mesi per avere compost "pronto";
- ✓ in **ESTATE**: **2-3** mesi per avere compost "fresco" e **5-6** mesi per avere compost "pronto".

Quando il materiale viene estratto dalla struttura di compostaggio può essere vagliato (es. *con un pezzo di rete a maglie fini*), riutilizzando i pezzi più grossi non ancora decomposti (legno, foglie resistenti, ecc.) nel successivo ciclo di compostaggio.
Una famiglia di n. **3** persone con circa **1.000** mq di giardino produce circa **1.000** Kg all'anno di materiali organici: il compostaggio di questi consente di ottenere circa **300** Kg (circa 600 litri) di compost.

6. UTILIZZO DEL COMPOST

In funzione dei tempi di compostaggio si possono distinguere tre tipi di compost:

1. **compost "fresco"** (dopo 2-4 mesi nel caso di compostaggio in cumulo): compost ancora in trasformazione. E' un prodotto ancora ricco di elementi nutritivi per la fertilità del suolo e la nutrizione della piante. Da impiegare nell'orto ad una certa distanza di tempo dalla semina o dal trapianto, evitando l'applicazione a diretto contatto con le radici perché non è ancora sufficientemente "stabile";
2. **compost "pronto"** (dopo 5-8 mesi): compost già stabile che non produce più calore, ha un effetto concimante meno intenso, può essere impiegato nell'orto e nel giardino subito prima della semina o del trapianto;
3. **compost "maturo"** (dopo 12-18-24 mesi): compost che ha subito una maturazione prolungata, possiede un minor effetto concimante ma presenta caratteristiche fisiche e di stabilità che lo rendono idoneo al contatto diretto con le radici ed i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.); è indicato soprattutto come terriccio per le piante in vaso e per le risemine e rinfittimenti del prato.

7. BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE

- COGESA SpA di Sulmona – Progetto "*Dalla natura ..alla natura*".
- Legambiente Campania - Campagna per il compostaggio domestico "*Il rifiuto fiorisce*".
- AMA SpA – Campagna "*Fai fiorire il tuo giardino*".
- Coop Solidaria Onlus - Progetto "*Composole*". Campagna per la diffusione del compostaggio domestico nel Comune di L'Aquila.
- ARPA Valle d'Aosta – Manuale di compostaggio.
- Prontuario per il compostaggio domestico "*Meno rifiuti – Humus alla terra!!*", a cura di Massimo Centemero, Lorenzo De Scrilli, Enzo Favoino, Pietro Marino del Gruppo di Studio sul Compostaggio della Scuola Agraria del Parco di Monza.
- Provincia di Teramo – Campagna "*La Terra ringrazia*" – Osservatorio Provinciale Rifiuti. 2004. Associazione "Fare Verde" - Prontuario per il compostaggio domestico.

ALLEGATO 7 ELENCO VIOLAZIONI E ANNESSE SANZIONI

Violazione	Riferimento al Regolamento (art, comma)	Minimo	Massimo
SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - TITOLO I / II			
Conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale o non aventi titolo come definito dal presente Regolamento.	**7,4**	€ 50,00	€ 300,00
Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti.	**9,9**	€ 50,00	€ 300,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	**11,4**	€ 25,00	€ 150,00
Uso improprio dei contenitori e/o utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza o diversi da quelli previsti.	**11,5**	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	**13,2**	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	**13,7**	€ 25,00	€ 200,00
Esposizione di contenitori lungo il percorso di per raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio.	**14,1**	€ 25,00	€ 200,00
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica.	**15**	€ 25,00	€ 200,00
SUI COMPORTAMENTI DA TENERSI NEI CONFERIMENTI - TITOLO III			
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	**18,4**	€ 25,00	€ 150,00
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti.	**18,3 - 19,3**	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di rifiuti ingombranti al di fuori degli orari indicati dal servizio di ritiro su chiamata.	**28,4**	€ 25,00	€ 250,00
SULLE RACCOLTE ALL'APERTO - TITOLO IV			
Mancata installazione cestino su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni.	**36,1**	€ 25,00	€ 200,00
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività dei titolari di esercizi, concessionari di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli itineranti, fiere, qualsiasi tipo.	**36,2 - 37,2 - 38,4/5**	€ 25,00	€ 200,00

Mancata pulizia (ove non sia espressamente previsto il servizio a carico del gestore) alla chiusura delle attività, delle aree di competenza dei titolari di esercizi, concessionari di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli itineranti, fiere,ecc…	**36,3 - 37,5 - 38,6**	€ 25,00	€ 250,00
Spazzamento dei rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.	**36,3**	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento dei rifiuti prodotti nei mercati all'interno dei cestini portarifiuti.	**37,7**	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati rispetto al luogo di conferimento.	**37,8**	€ 25,00	€ 250,00
Mancata pulizia e spezzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi.	**39,1**	€ 25,00	€ 200,00
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate.	**39,3**	€ 25,00	€ 200,00
SUI COMPORTAMENTI DA TENERSI NEI CDR - TITOLO V			
Accesso ai CDR al di fuori degli orari di apertura.	**45,4,a)**	€ 25,00	€ 300,00
Accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio dei CDR senza la debita autorizzazione, non rispetto delle indicazioni del personale di custodia, comportamenti che creino intralcio o ritardo alle attività presso i CDR, inclusa la sosta di veicoli in spazi non autorizzati.	**45,4,b-e)**	€ 25,00	€ 300,00
SUI RIFIUTI SPECIALI - TITOLO V			
Omessa distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di speciali pericolosi da quelli relativi agli urbani ed assimilati ed omessa loro adeguata gestione, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche.	**49,4**	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche.	**50,4**	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	**51**	€ 25,00	€ 300,00
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	**52**	€ 25,00	€ 300,00
ULTERIORI VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO			
Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, sulle aree private, al di fuori dei contenitori o delle aree predisposte per il loro conferimento presso i CDR, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche.		€ 50,00	€ 500,00

Conferimento delle diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'AATO in accordo con l'Amministrazione comunale o dal Gestore.		€ 50,00	€ 300,00
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatte salve eventuali disposizioni che consentano e regolino la materia.		€ 50,00	€ 500,00
Cernita, rovistamento, trattamento, trasformazione o prelievo di rifiuti collocati negli appositi contenitori, conferiti pressi i CDR o diversamente conferiti al servizio.		€ 50,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture pubbliche di raccolta rifiuti o di qualsiasi contenitore o struttura del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.		€ 50,00	€ 500,00
Modifica della posizione dei contenitori stradali o collocati presso i CDR e dei cestini		€ 50,00	€ 500,00
Conferimento di animali morti al servizio di raccolta		€ 50,00	€ 500,00

ALLEGATO 8 - REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della tassa sui rifiuti/simili ***(di seguito TARI)*** per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.
2. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della ***TARI,*** nei modi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 3 – Definizione di utenti

1. Sono definiti di seguito "*utenti*" gli intestatari della ***TARI*** e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 4 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Castel di Sangro

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, un'idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.
2. Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, nonché la concessione in comodato d'uso gratuito di compostiere, con la riduzione della ***TARI*** con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Art. 5 – Albo Compostatori

1. L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 6 – Iscrizione all'Albo Compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, in base a quanto previsto nel successivo art. 7, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso apposito modulo, reperibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.casteldisangro.aq.it nella sezione modulistica e distribuito gratuitamente dall'Ufficio Ambiente e dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto eventualmente delegato (Castel di Sango Servizi srl, Cogesa Spa). Il modulo deve pervenire presso l'Ufficio Ambiente e per conoscenza all'Ufficio Tributi, a mano presso l'ufficio protocollo, per raccomandata A/R o per raccomandata PEC all'indirizzo comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it e può essere presentato da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo ***TARI***. Tale modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 8.1 (Modulo di RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA ***TARI*** PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI).
2. In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze per l'attribuzione della relativa riduzione ***TARI***, l'Ufficio Tributi provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori e ad inviare loro una comunicazione scritta contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Albo, nonché adeguate informazioni sugli orari di apertura al pubblico del Deposito Comunale, dove i cittadini potranno recarsi per provvedere, con mezzi propri, al ritiro delle compostiere, che verranno consegnate fino

ad esaurimento scorte.

Art. 7 – Utenze aventi diritto

1. Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Castel di Sangro che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi in termini di ***TARI ed ex-TARES***. Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano di:
   a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza ***TARI***, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
   b) il numero di componenti del nucleo familiare;
   c) rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il Comune ritenga opportuni.

Art. 8 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
   a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
   b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 9 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
   a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffé, filtri del the);
   b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
   c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
   d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
   e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
   f) cenere di combustione di scarti vegetali;
   g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.
2. È da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico- sanitari.
3. È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.
4. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta comunale e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Se ne sconsiglia l'utilizzo e si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri eventuali animali domestici. Tali rifiuti possono tuttavia essere utilizzati nel compostaggio in modeste quantità. Le eventuali eccedenze potranno e dovranno essere conferite al servizio pubblico nel modo più appropriato secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio.

Art. 10 – Rifiuti non compostabili

1. È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di

sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 11 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea.
2. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori di cui all'art. 5.
3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:
   a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
   b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
   c) triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
   d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
   e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
   f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
5. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di cinque metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
6. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale (o in aree all'aperto di più proprietari), è necessario l'assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 12 – Riduzione tributaria

1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della ***TARI*** stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del Bilancio e contestualmente all'adozione delle relative tariffe ***TARI***.
2. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della ***TARI*** stabilito dal Regolamento dell'Imposta Unica Comunale. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori.

In fase transitoria, per il 2016, si prevede:

a) una riduzione base di 40,00 euro (cifra stimata per abitante/anno in base al progetto del nuovo sistema Comunale di gestione rifiuti e relativa alla sola frazione organica, da riproporzionare sui mesi effettivi in cui verrà effettuato compostaggio domestico);
b) una modulazione della riduzione, secondo il numero di residenti e conseguentemente dell'organico evitato al sistema di gestione, con coefficienti utilizzati nella Legge per il calcolo "normalizzato" della tariffa rifiuti (DPR 158/99). Tali coefficienti, denominati Ka, sono dei correttivi dovuti alla numerosità del nucleo famigliare dell'utenza. Questi vengono utilizzati per modulare l'importo della parte variabile della tariffa

spettante per la produzione rifiuti calcolata sulla basa dei metri quadri dell'abitazione. Di seguito sono indicati i coefficienti utilizzati. Le cifre vengono arrotondate per difetto.

A: N.Componenti	B: Ka	C: Base €	D=BXC: € Riduzione Tarsu
1	0,86	40,00	34,00
2	0,94	40,00	38,00
3	1,02	40,00	41,00
4	1,1	40,00	44,00
5	1,17	40,00	47,00
6 o più	1,23	40,00	49,00

Art. 13 – Altre facilitazioni

1. Il Comune di Castel di Sangro si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.
2. Per il ritiro della eventuale compostiera presso l'Ecocentro Comunale in Via dello Speno, il contribuente dovrà esibire al personale addetto la comunicazione del numero progressivo di iscrizione all'Albo Compostatori inviata dall'Ufficio Ambiente.

Art. 14 – Variazioni

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone un servizio di assistenza presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori, ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio, ed eventuali controlli per verificare altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.
2. Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo.

Art. 15 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori

1. Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 16 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori

Art. 17 – Recesso dall'albo compostatori

1. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Albo Comunale Compostatori, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. Tale modulo, reperibile sul sito del Comune www.comune.casteldisangro.aq.it nella sezione modulistica, può essere consegnato o inviato via PEC presso il Servizio Tributi. In **Allegato 8.2** è indicato un modello per questo tipo di richiesta (Modulo di RINUNCIA

ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI).

Art. 18 – Decadenza dalla riduzione tributaria

1. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la ***TARI*** copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

Art. 19 – Organizzazione dell'Albo

1. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dall'Ufficio Ambiente in accordo con l'Ufficio Tributi o da altro organo eventualmente da esso delegato. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede di Piazza San Nicola nei giorni ed orari di ricevimento dell'utenza.

Allegato 8.1

Comune di Castel di Sangro
All'Ufficio Ambiente del Comune di Castel di Sangro
All'Ufficio Tributi del Comune di Comune di Castel di Sangro

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Generalità del richiedente:
Cognome …… Nome……..
Residente in…… Via ……n.c. …….cap ……..
Codice Fiscale……
Recapito telefonico ……..…… E-mail……..……

Intestatario dell'utenza relativa alla civile abitazione sita in (*da compilare solo se diverso dal richiedente*):
Via ……n.c. ……..
Comune…… Prov. ……..……CAP……

CHIEDE

☐ **l'applicazione della riduzione della tassa, come previsto dall'Art. 12 del Regolamento Albo Compostatori Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ in data .**

☐ **l'assegnazione in comodato d'uso a titolo gratuito n. 1 compostiera domestica**.

DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 .D.P.R. 445/2000:

✓ **Che l'immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all'indirizzo sopra indicato è iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa *TARI* e che, in relazione al pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso;**

✓ **Che il nucleo familiare di appartenenza non ha beneficiato di altri precedenti affidamenti di compostiere in comodato d'uso;**

✓ **Che il nucleo familiare è composto da n……..persone;**

☐ Che l'utenza abitazione con giardino o area verde, ad uso esclusivo, di mq. ……;
☐ Che l'utenza è costituita da condominio composto da n. ……..appartamenti, con superficie condominiale a giardino o area verde di mq. ……..e di essere autorizzato dai condomini/dall'assemblea di condominio al posizionamento della compostiera sull'area comune.

✓ **Che in caso di mancata assegnazione della compostiera in comodato d'uso gratuito effettuerà il compostaggio domestico della frazione organica attraverso:**

☐ compostiera chiusa (fai da te)

☐ compostiera aperta (rete)

☐ cumulo

☐ buca (fossa)

☐ non effettuerà il compostaggio domestico

✓ **Di aver letto e di approvare le norme del Regolamento dell'Albo Comunale Compostatori ed in particolare**

SI IMPEGNA:

1. ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento dell'Albo Comunale Compostatori e alle indicazione del manuale pratico in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico del Comune;
2. a collocare la compostiera ad una distanza di almeno metri 5 dal confine di proprietà (per distanze inferiori è necessario l'assenso del confinante);
3. a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o un suo utilizzo non corretto o improprio o sporadico;
4. a garantire l'accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per l'assistenza tecnica alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della compostiera.

Allegato obbligatorio: Visura catastale immobile di residenza ed eventuali pertinenze.

Data ……

IL RICHIEDENTE

.....

I dati personali contenuti in questo modulo verranno utilizzati dall'Ufficio referente per la gestione ed il controllo delle attrezzature in affidamento. Si autorizza pertanto al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate secondo la Legge sulla Privacy n.196/2003

Firma……

Allegato 8.2

Comune di Castel di Sangro
All'Ufficio Ambiente del Comune di Castel di Sangro
All'Ufficio Tributi del Comune di Comune di Castel di Sangro

RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA TARI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Il sottoscritto ..... residente a ..... alla via/piazza ..... Cod. Fisc..... in qualità di intestatario/a dell'utenza al Servizio Tributi, nucleo familiare composto da n. ..... persone,

PREMESSO CHE IN DATA ..... ha presentato istanza per la riduzione della tassa rifiuti accordata a coloro che effettuano il compostaggio domestico

COMUNICA

1. di rinunciare ad effettuare il compostaggio domestico nell'unità immobiliare di residenza o domicilio con decorrenza dal.....
2. di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla ***TARI*** precedentemente accordata;

Data ……

IL RICHIEDENTE

.....